

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 1999;

SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTE le informazioni trasmesse dalla società Telepiù Srl, dalla società Juventus F.C. Spa, dalla società Milan A.C. Spa, dalla società Bologna Football Club Spa, dalla società F.C. Internazionale Milano Spa dalla Società Sportiva Napoli Calcio Spa, pervenute all'Autorità tra il 15 e il 29 ottobre 1998;

VISTA la propria delibera con la quale, in data 10 febbraio 1999, l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento istruttorio n. I/362 nei confronti della F.I.G.C.- Lega Nazionale Professionisti per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

SENTITI i rappresentanti di TELEPIU' Srl, della Juventus FC Spa, della AC Fiorentina Spa, di Cecchi Gori Communications Spa, del Piacenza FC Spa, della RAI Spa, di RTI-Reti Televisive Italiane Spa e del Milan AC Spa;

VISTA la documentazione acquisita nel corso del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Premessa

1. In data 10 febbraio 1999, l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento istruttorio n. I/362 nei confronti della F.I.G.C.-Lega Nazionale Professionisti (in seguito, LEGA CALCIO) per presunta violazione dell'articolo 2, comma 2, legge n. 287/90.

L'Autorità ha considerato che le previsioni contenute negli artt. 1 e 25 del Regolamento della LEGA CALCIO, determinando la vendita centralizzata dei diritti televisivi dei principali eventi calcistici nazionali da parte della LEGA, potessero costituire un'intesa restrittiva della concorrenza.

2. I comportamenti della LEGA CALCIO oggetto di valutazione concorrenziale sono stati individuati nella negoziazione e vendita collettiva dei diritti televisivi - in chiaro e in criptato, relativi al Campionato di calcio di A e B e alla Coppa Italia - che la LEGA CALCIO ha effettuato per conto e nell'interesse delle società alla stessa associate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 287/90.

3. In particolare, nel luglio 1993, la LEGA CALCIO aveva negoziato, i diritti televisivi in chiaro, inerenti alle maggiori manifestazioni calcistiche nazionali per il periodo 1993-1996, cedendoli a RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (in seguito RAI) sulla base di una trattativa individuale. Per lo stesso periodo, la LEGA CALCIO aveva venduto per la prima volta i diritti televisivi criptati alla società Europa TV Spa, società attualmente facente parte del gruppo riconducibile a CANAL+ Sa (in seguito, complessivamente insieme a Telepiù Srl e Europa TV Spa, TELE+), allora unico operatore di televisione a pagamento operante nel territorio nazionale.

4. Anche i diritti relativi al successivo triennio 1996-1999 erano stati negoziati direttamente dalla LEGA CALCIO che, nel febbraio 1996, aveva per la prima volta provveduto all'indizione di una gara per individuare i soggetti acquirenti dei diritti televisivi in chiaro e in criptato dalla stessa commercializzati.

La LEGA CALCIO, a seguito dell'esito della gara, aveva quindi provveduto a assegnare tali diritti in chiaro a RAI e quelli criptati a TELE+, attraverso Europa TV Spa¹.

5. Per quanto concerne i diritti televisivi calcistici per le stagioni successive al 1999, la possibilità di vendita collettiva dei diritti televisivi del Campionato e della Coppa Italia ha continuato a essere presa in considerazione dalla LEGA CALCIO sino al 19 marzo 1999, data in cui l'assemblea della LEGA CALCIO ha formalmente deliberato la riforma del proprio regolamento organizzativo.

6. In data 11 febbraio 1999, l'Autorità ha proceduto a effettuare accertamenti ispettivi presso la sede della LEGA CALCIO, di Telepiù Srl e Europa TV Spa nonché presso le società Milan A.C. Spa e F.C. Juventus Spa

7. In data 19 febbraio 1999 i rappresentanti della LEGA CALCIO sono stati sentiti in audizione.

Il 18, 23, 25, 26, 29 e 30 marzo 1999 si sono svolte le audizioni, rispettivamente, dei rappresentanti di TELE+, della Juventus FC Spa, della AC Fiorentina Spa, di Cecchi Gori Communications Spa (in seguito, CGC), del Piacenza FC Spa, della RAI, di RTI-Reti Televisive Italiane Spa (in seguito, RTI) e del Milan AC Spa

In data 2 aprile 1999 sono state inviate richieste di informazioni alle altre società appartenenti alla Serie A non sentite in audizione, nonché al Torino Calcio Spa e alla Società Sportiva Calcio Napoli Spa Le informazioni sono da ultimo pervenute in data 3 maggio 1999.

8. Il 19 marzo 1999, la LEGA CALCIO ha comunicato che l'Assemblea delle società alla stessa associate aveva deliberato di modificare il proprio regolamento organizzativo per quanto concerne le modalità di commercializzazione dei diritti televisivi.

In data 9 aprile 1999, il Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio-F.I.G.C. ha approvato le modifiche del regolamento relative alla commercializzazione dei diritti televisivi.

9. Con lettera del 19 marzo 1999, successivamente integrata e completata in data 11 maggio 1999, la LEGA CALCIO ha presentato, in via subordinata rispetto al riconoscimento di un'attestazione negativa, una richiesta di esenzione in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, con riferimento all'intesa per la vendita collettiva dei diritti televisivi da parte della LEGA CALCIO.

10. Il 24 maggio sono state comunicate alla LEGA CALCIO le risultanze istruttorie e la data del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, fissata al 25 giugno 1999.

11. In data 1 giugno 1999 è pervenuta all'Autorità una comunicazione con cui la LEGA CALCIO, nel prendere atto delle risultanze del procedimento, formalmente dichiarava di non ritenere necessario dare seguito alla propria attività di difesa considerando esaurita la sostanza e le ragioni alla base della stessa.

II. La parte

12. La LEGA CALCIO costituisce l'associazione a carattere privatistico delle 38 società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A e B.

La sua funzione istituzionale è rappresentata dall'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B, del torneo di Coppa Italia, della gara di SuperCoppa di Lega, nonché di alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa LEGA CALCIO².

La LEGA CALCIO provvede, sulla base di criteri mutualistici, alla ripartizione dei proventi tra le società associate derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, nonché degli introiti derivanti dal C.O.N.I.,

¹ I diritti in chiaro erano stati originariamente attribuiti a CGC. I fatti relativi all'assegnazione dei diritti televisivi in chiaro e i successivi sviluppi (giudiziari e negoziali) sono descritti più compiutamente nei procedimenti nn. I/283 e I/299 conclusi nel dicembre 1998.

² Denominata Rappresentativa Under 21 di B della Lega Nazionale Professionisti

attraverso la F.I.G.C., per i concorsi a pronostico (Totocalcio, Totosei, Totogol), così come quelli derivanti da altre attività commerciali gestite dalla LEGA CALCIO medesima.

13. La LEGA CALCIO svolge anche attività di natura strettamente commerciale, quali, ad esempio la conclusione di contratti per la sponsorizzazione del Campionato di calcio e della Coppa Italia³ e la vendita dei diritti televisivi relativi a tali manifestazioni calcistiche.

La LEGA CALCIO, con riferimento all'esercizio chiuso al 30 giugno 1998, ha registrato entrate complessive per circa 513 miliardi di lire, di cui circa 430 miliardi derivanti dalla cessione dei diritti radiotelevisivi.

14. La LEGA CALCIO controlla la società di servizi Lega Service Spa, la cui attività è essenzialmente incentrata nella prestazione di servizi a favore della LEGA CALCIO nonché nella gestione degli immobili di questa. A sua volta la Lega Service Spa controlla la totalità del capitale sociale della Promocalcio Srl, attualmente in stato di liquidazione. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1997, la Lega Service Spa ha realizzato un fatturato di circa 4 miliardi di Lire.

III. Le risultanze istruttorie

a) Il quadro giuridico di riferimento

i) La natura giuridica di impresa delle società calcistiche associate alla LEGA CALCIO

15. Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, per giurisprudenza costante sia di legittimità sia di merito⁴, le società di calcio sono qualificabili imprenditori commerciali ai sensi dell'articolo 2195 c. c.

16. La natura di impresa commerciale dell'attività di organizzazione e gestione di una squadra di calcio risulta sancita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, al riguardo, ha affermato che "*...le associazioni professionistiche già affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, costituite in forma di società per azioni, sono da annoverare tra le imprese soggette a registrazione, ed è da qualificare come imprenditoriale l'attività economica che esse esercitano nel promuovere ed organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell'allestimento, nella produzione e nell'offerta di spettacoli sportivi. Se così è, non può mancare, in siffatta impresa, l'azienda che dell'impresa è l'aspetto strumentale (articolo 2555 c. c.).*" (Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 174/1971. Nello stesso senso Corte d'Appello di Roma, sent. 10 novembre 1980; Tribunale di Roma, sent. 21 luglio 1978).

17. Prima della emanazione del decreto legge n. 485/1996, convertito nella legge n. 586/1996, che ha modificato la legge n. 91/1981 ("*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*"), le società calcistiche non potevano distribuire dividendi agli azionisti, dovendo reinvestire integralmente gli utili prodotti per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva⁵. La conseguente assenza di scopo di lucro dei soci, tuttavia, non impediva di qualificare le società calcistiche quali enti svolgenti un'attività di impresa commerciale⁶ poiché la mancanza di finalità di profitto operava "*... all'interno dell'ente sociale, nei confronti dei soci, che restano privati del diritto alla remunerazione del capitale investito, ma non esclude che, al pari di ogni altra impresa, la società sportiva abbia diritto al corrispettivo per le prestazioni che offre a terzi.*" (Tribunale di Roma, sent. 21 luglio 1978). Infatti, "*...L'economicità, intesa come oggettiva potenzialità e tendenza alla produzione di nuove utilità, è sicuramente presente anche nelle società calcistiche - che perciò stesso sono titolari d'impresa (l'allestimento e l'offerta al pubblico di spettacoli sportivi) - mentre non è*

³ Ad es., per la stagione in corso la LEGA CALCIO ha concluso contratti di sponsorizzazione per il Campionato di calcio e la Coppa Italia con TIM - Telecom Italia Mobile S.p.A.

⁴ La qualifica di imprenditore commerciale delle società calcistiche è stata affermata numerose volte in occasione di procedure fallimentari che le vedevano coinvolte (es. Tribunale di Savona, sent. 18 gennaio 1982).

⁵ Erano quindi società senza scopo di lucro inteso in senso soggettivo ovvero scopo-fine.

⁶ Dall'assenza dello scopo di lucro "*...non è dato far discendere (a parere di chi scrive) la natura non commerciale della società in questione [il Venezia Calcio], dal momento che le stesse sono sempre dirette alla produzione di un servizio (lo spettacolo calcistico) e al conseguimento di un utile di gestione, ancorché quest'ultimo sia vincolato al reimpiego nella promozione dell'attività sportiva e non sia destinato alla distribuzione tra i soci...*" (Tribunale di Venezia, ordinanza 5 marzo 1990).

affatto esclusa dall'obbligo legale di reimpiegare gli utili nell'impresa stessa... " (Tribunale di Venezia, sent. 4 giugno 1984. Anche, Tribunale di Voghera, sent. 10 dicembre 1994; Tribunale di Venezia, sent. 5 marzo 1990; Tribunale di Savona, sent. 18 gennaio 1982; Pretura di Roma, sent. 25 giugno 1981).

18. La riforma del settore dello sport professionistico, determinata dalle modifiche alla disciplina delle società sportive apportate dalla citata legge n. 586/1996, ha reso coerente la struttura formale-giuridica delle società sportive con l'attività imprenditoriale svolta, eliminando, il vincolo relativo alla distribuzione dei dividendi⁷. L'eliminazione di tale vincolo risulta, in particolare, funzionale all'esigenza delle principali società sportive - quelle calcistiche in particolare- di vedere quotate in mercati ufficiali le proprie azioni⁸.

Lo stesso legislatore ha con ciò confermato la natura intrinsecamente imprenditoriale dell'attività esercitata dalle società calcistiche.

ii) La titolarità giuridica dei diritti televisivi calcistici

19. In merito alla titolarità dei diritti televisivi afferenti gli eventi calcistici, si osserva che nell'unico precedente di Cassazione a oggi riscontrato veniva stabilito che le società di calcio, sebbene non titolari di alcun diritto assoluto in relazione allo sfruttamento economico della manifestazione dalle stesse organizzate⁹, avevano il diritto di tutelarsi contrattualmente nei confronti degli acquirenti dei biglietti per accedere alle manifestazioni sportive dalle stesse organizzate.

In buona sostanza, veniva riconosciuto alle società il diritto di sfruttare commercialmente gli eventi dalle stesse ospitati attraverso l'imposizione agli acquirenti dei biglietti di obbligazioni di *non facere* - divieto di effettuare riprese televisive, radiofoniche, etc. (C. Cassazione, sent. n. 2118/1963)¹⁰.

20. Più recentemente, la giurisprudenza di merito¹¹ ha meglio precisato la natura del diritto in questione e ha riconosciuto la sua titolarità originaria in capo al soggetto che organizza l'evento. E' stato infatti affermato che *"...La partita di calcio non è solamente un fatto agonistico, ma è anche "spettacolo" organizzato e offerto al pubblico da società di tipo imprenditoriale e, come tale, ha rilevanza economica;...Nei suoi riflessi economici, l'incontro rientra indubbiamente nella disponibilità del sodalizio che a sue spese e a suo rischio promuove e allestisce lo spettacolo sportivo. Sempre che la gara si disputi in un luogo chiuso, l'ente organizzatore, come ha diritto di riscuotere il biglietto d'ingresso, così ha facoltà di tutelare gli interessi economici inerenti allo spettacolo sportivo, impedendo che altri sfrutti risultati del suo sforzo organizzativo..."* (Tribunale di Roma, sent. 21 luglio 1978).

21. Poiché l'organizzazione di eventi calcistici è posta a carico della squadra di calcio che ospita l'incontro, a questa spetta in via esclusiva il diritto di sfruttarlo sotto il profilo economico. Infatti, l'evento organizzato dalla società di calcio *"...costituisce il risultato di un'attività imprenditoriale, in quanto tale suscettibile di sfruttamento economico, attraverso l'imposizione di un corrispettivo per l'accesso nel luogo chiuso in cui si svolge, la concessione onerosa delle facoltà ivi esercitabili..."*. Il diritto esclusivo della società di calcio *"...affonda le radici nell'ovvio principio, logico prima che giuridico, della esclusiva disponibilità del prodotto da parte di colui che lo produce. Ma non la logica, invece, non il diritto*

⁷ L'art. 10, l. 91/1981 come modificato dalla l. 586/1996, relativo alla costituzione delle società sportive, stabilisce solamente che *"...L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva..."*

⁸ Ad esempio, la società Lazio S.p.A. è attualmente quotata presso la borsa di Milano.

⁹ Tale argomentazione si fondava essenzialmente sulla sua non riconducibilità nell'alveo del diritto d'autore. Ciò sostanzialmente sulla base della considerazione che l'organizzatore non "crea" l'evento sportivo poiché questo si svolge con caratteristiche d'improvvisazione del tutto indipendenti dalla personalità del creatore o dal suo ingegno. Inoltre, tale diritto non poteva essere ricondotto nell'ambito dei diritti reali, i quali rappresentano, come è noto, un numero chiuso.

¹⁰ In buona sostanza, la Suprema Corte sosteneva che la squadra di calcio organizzatrice dell'evento poteva impedire, a mezzo dello strumento contrattuale, che venissero effettuate riprese televisive, fotografiche o radiofoniche dall'interno dello stadio, mentre non poteva tutelarsi qualora queste fossero state effettuate dall'esterno.

¹¹ Si osserva che la casistica concernente la titolarità originaria del diritto di sfruttamento economico dell'evento sportivo (in particolare, calcistico) si è sviluppata principalmente in relazione a procedimenti cautelari concernenti conflitti tra titolarità del diritto di sfruttamento economico da parte dell'organizzatore dell'evento e diritto all'informazione giornalistica (diritto di cronaca) su eventi di interesse pubblico. Cfr. Pretura Pescara, 5 ottobre 1975; Pretura Roma, 26 novembre 1977; Pretura Roma, 3 luglio 1981; Pretura Bari, 29 dicembre 1982; Pretura Vercelli, 1 giugno 1984. Più recentemente, Pretura Roma 18 settembre 1987; Pretura Roma, 10 dicembre 1992.

consentono di ritenere che colui il quale, mediante lo svolgimento di un'attività economico finanziaria...organizza a proprie spese e a proprio rischio una manifestazione sportiva ... sia tenuto a tollerare gratuitamente ... che la manifestazione sia poi telediffusa.... " (Corte d'Appello di Roma, sent. 10 novembre 1980).

22. Per quanto concerne il ruolo svolto dalla squadra ospitata, è stato inoltre affermato che "...titolare esclusivo dello spettacolo sportivo, e quindi della sua utilizzabilità economica, è unicamente la società che organizza l'incontro medesimo, e nel caso di un incontro di calcio, la squadra nel cui campo ha luogo la competizione. La società ospite, infatti, non svolge alcuna attività diretta all'allestimento e all'organizzazione dell'incontro...onde nessun diritto può vantare allo sfruttamento economico dell'incontro sportivo disputato.... " (Tribunale di Catania, sent. 20 ottobre 1988).

iii) La LEGA CALCIO

1) La disciplina della LEGA CALCIO

23. La LEGA CALCIO è l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche di Serie A e B che si avvalgono dell'attività di giocatori professionisti affiliati e tesserati presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (in seguito FIGC).

La FIGC costituisce "... l'associazione delle società, delle associazioni e degli altri organismi a essa affiliati che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia.... ", la quale "...promuove, disciplina e controlla l'attività del giuoco del calcio e tutti gli aspetti a esso connessi... "12 in conformità con gli indirizzi dettati dalle federazioni sportive internazionali (UEFA, FIFA).

Alla stessa stregua delle altre federazioni sportive nazionali, opera sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano-C.O.N.I. (in seguito, "CONI") - al cui controllo è sottoposta nello svolgimento della sua funzione istituzionale¹³ e di cui costituisce un organo.

24. Lo Statuto della FIGC espressamente prevede¹⁴ la costituzione di associazioni tra le società di calcio - le leghe - appartenenti ai campionati delle varie categorie¹⁵, il cui funzionamento "...è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento... ". I regolamenti delle leghe e le loro modifiche sono sottoposti all'approvazione preventiva della FIGC¹⁶.

25. La LEGA CALCIO, ai sensi dell'articolo 1 del proprio Regolamento Organizzativo (in seguito, Regolamento LNP), "...associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano ai Campionati di Serie A e B... " e, in quanto tale, gode di autonomia organizzativa e amministrativa.

Per far parte della LEGA CALCIO, le società devono essere in possesso del titolo sportivo (es. avere conseguito la promozione almeno in Serie B) nonché possedere requisiti di stabilità finanziaria e organizzativa.

26. I principali organi attraverso cui la LEGA CALCIO opera sono l'Assemblea Generale delle società¹⁷, il Presidente e il Consiglio di Lega.

L'Assemblea Generale rappresenta "...la totalità delle associate e le loro deliberazioni sono vincolanti anche per le società assenti e per quelle dissenzienti... "18. E' l'organo competente in merito alla nomina del Presidente e all'eventuale esclusione delle società dalla LEGA CALCIO.

¹² Art. 1, Statuto della FIGC.

¹³ Art. 5, 1° comma, legge n. 426/1942 (Costituzione e ordinamento del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); art. 2, DPR n. 157/1986, (Nuove norme di attuazione della legge n. 426/1942).

¹⁴ Art. 6, comma 1, Statuto della FIGC.

¹⁵ Oltre alla LEGA CALCIO (Lega Nazionale Professionisti) relativa ai campionati di Serie A e B, viene prevista la formazione della Lega Professionisti di Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti.

¹⁶ L'art. 24 delle Norme Organizzative Interne (in seguito, NOI) della FIGC prevede espressamente che "...Nell'esplicazione dei compiti a esse demandate dalla FIGC, a norma dell'art. 6 dello Statuto, le Leghe operano secondo le disposizioni e i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e a essi conformano la rispettiva autonomia normativa e organizzativa."

¹⁷ L'Assemblea si divide in Generale e Straordinaria. Vi sono poi le Assemblee di categoria (Serie A e Serie B).

¹⁸ Art. 9, comma 2, Regolamento LNP.

L'Assemblea, inoltre, delibera sulle proposte del Consiglio di Lega circa eventuali modifiche del Regolamento LNP, le quali peraltro, ai sensi dell'art 21, comma 2, dello Statuto FIGC, devono essere successivamente approvate dal Consiglio Federale della federazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide e efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi. Contro tali delibere è ammesso ricorso davanti agli organi competenti della FIGC.

27. Il Presidente¹⁹ è l'organo funzionalmente responsabile per la gestione dell'attività sportiva, organizzativa e amministrativa della LEGA CALCIO, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.

Mantiene ufficialmente i rapporti con la FIGC e rappresenta la LEGA CALCIO nei confronti dei terzi.

28. L'organo esecutivo della LEGA CALCIO è il Consiglio di Lega, composto da otto membri, di cui quattro espressione delle squadre appartenenti alla Serie A e quattro della Serie B.

In particolare, il Consiglio, tra le altre attribuzioni, "...provvede all'amministrazione e all'utilizzo delle entrate²⁰ della Lega;..." e "... determina...le modalità e la misura degli adempimenti finanziari delle società della Lega...nonché...le quote di ripartizione tra le società stesse delle somme loro spettanti, previa detrazione delle spese di funzionamento della Lega;..."²¹.

Ai sensi dell'art 13, Regolamento LNP, il Consiglio "...propone all'Assemblea Generale eventuali modifiche del Regolamento della Lega...".

29. L'attività delle leghe è sottoposta al controllo della FIGC²², la quale, per gravi motivi "...che impediscano il regolare e normale svolgimento delle attività demandate alle Leghe..." può revocare i dirigenti responsabili di queste, all'uopo nominando commissari straordinari per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, con funzioni e poteri temporalmente limitati.

2) Il ruolo organizzativo della LEGA CALCIO

30. Nello svolgimento della propria attività istituzionale, la FIGC demanda alle leghe l'organizzazione dell'attività agonistica dei rispettivi campionati.

Lo Statuto della FIGC prevede²³, inoltre, che "...le Leghe, con funzioni rappresentative delle società e associazioni associate, svolgono, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito delle direttive dettate dalla Federazione, le attività relative ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti specifici delle società...".

31. Con riferimento all'attività di organizzazione dell'attività agonistica delle società associate, la LEGA CALCIO provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali²⁴. Essa stabilisce le modalità relative al recupero delle gare che non siano potute iniziare ovvero che siano state interrotte o annullate²⁵ e autorizza le società calcistiche a organizzare tornei e gare a carattere amichevole²⁶. La LEGA CALCIO, più in generale, sovrintende al regolare svolgimento dell'attività agonistica delle squadre e dei tornei ufficiali.

3) La LEGA CALCIO e la mutualità tra le società calcistiche

¹⁹ Art. 11, Regolamento LNP.

²⁰ Ai sensi dell'art. 19, Regolamento LNP, sono "entrate" della Lega le "...a) tasse di iscrizioni ai campionati stabilite annualmente dal Consiglio di Lega; b) le tasse per i reclami...; c) le ammende inflitte alle società; d) i contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti; e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega; f) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promopubblicitari e radio-televisivi appartenenti alla Lega; g) ogni altra entrata a essa specificatamente destinata...".

²¹ Art. 13, comma 7, lett. i) e l), Regolamento LNP.

²² Art. 6, comma 6 e 7, Statuto della FIGC. Ai sensi dell'art. 77 NOI, la "...FIGC, a norma dell'art. 6, comma 6, dello Statuto, esercita il controllo finanziario sulla gestione delle Leghe nei limiti delle attività e delle disponibilità a esse espressamente demandate e assegnate...".

²³ Art. 6, comma 4, Statuto della FIGC.

²⁴ art. 34 Regolamento LNP

²⁵ art. 35 Regolamento LNP

²⁶ artt. 38 e 39 Regolamento LNP

32. Altro compito istituzionale della LEGA CALCIO è quella di ripartire tra le società alla stessa affiliate i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti relativi al Campionato di calcio di Serie A e B, alla Coppa Italia e alla SuperCoppa di Lega e rappresentati dalle entrate per la vendita dei diritti radio-televisivi, per la conclusione di contratti di sponsorizzazione, a cui si aggiungono gli introiti dei concorsi pronostici (Totocalcio, Totogol, Totoscommesse e Totosei) assegnati alla LEGA CALCIO dal CONI attraverso la FIGC. La parte principale delle entrate che la LEGA CALCIO distribuisce alle società calcistiche è oggi costituita dai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi.

33. Fino alla stagione 1996/97, i ricavi complessivi venivano distribuiti in maniera paritaria tra le società di Serie A (18) e di Serie B (20). Stante il numero inferiore delle società iscritte alla Serie A, la quota unitaria attribuita a ciascuna società di questa serie era di poco superiore di quella delle società di Serie B.

34. Dalla stagione 1997/98, i criteri per la ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi sono mutati. La redistribuzione attuale prevede infatti che (i) il 58% dei proventi per la vendita dei diritti dei diritti in chiaro (*highlights* e Coppa Italia) venga ripartito tra le società di Serie A e il 42% tra quelle di Serie B; (ii) circa il 75% dei diritti televisivi di *pay-tv* e *pay-per-view* sia suddiviso tra le società di Serie A e il restante 25% tra quelle di Serie B; (iii) la totalità dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti esteri sia distribuito tra le società di Serie A.

All'interno delle singole serie, la ripartizione dei ricavi viene fatta su base paritaria per la parte dei proventi derivante dai concorsi e pronostici e dai diritti in chiaro. I ricavi per la vendita dei diritti criptati sono invece redistribuiti in maniera differenziata sulla base di criteri meritocratici, quali la posizione in classifica e i dati di *audience* raggiunti da ciascuna società.

4) La LEGA CALCIO e la vendita collettiva dei diritti televisivi calcistici

35. L'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del regolamento organizzativo della LEGA CALCIO prevede lo svolgimento da parte dell'associazione di un'attività di rappresentanza generale degli interessi corporativi delle società affiliate tra cui, in particolare, riveste un ruolo centrale l'attività di rappresentanza, stabilita alla lettera *d*), del medesimo comma, "...nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radio-televisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti specifici delle società;...".

Il Regolamento LNP prevede altresì, alle successive lettere *e*), e *g*), del medesimo comma 3, articolo 1, che la LEGA CALCIO "...rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e con i terzi...", nonché "...nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale...".

36. Con specifico riferimento ai diritti televisivi, il Regolamento LNP subordina all'esplicita e preventiva autorizzazione della LEGA CALCIO la possibilità per le singole società calcistiche di disporre materialmente di tali diritti.

L'articolo 25, comma 2, del Regolamento LNP, *inter alia*, prevede infatti che "...Salvo specifica e preventiva autorizzazione da parte della Lega, è vietato alle società, in occasione di gare di Campionato, di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali o amichevoli:...c) consentire l'effettuazione di riprese anche cinematografiche per trasmissioni televisive dirette o differite della gara, nella sua interezza o in semplici fasi, a qualunque titolo e per qualsiasi finalità;... ", nonché "...d) consentire l'effettuazione di riprese cinematografiche, registrazioni foniche o riproduzioni con qualsiasi altro mezzo, a qualunque titolo e per qualsiasi finalità...".

Il successivo comma 3 del medesimo articolo, nella seconda parte stabilisce che "...Le società, attraverso i propri dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso a quanti, anche se muniti di biglietti o tessere a pagamento, pretendano di entrarvi per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate, senza la preventiva prescritta autorizzazione e, comunque, in contrasto con le disposizioni o le norme della Lega...".

Analoga autorizzazione preventiva della LEGA CALCIO è prevista anche in relazione alla commercializzazione a scopo di lucro delle immagini e dichiarazioni dei giocatori, alla partecipazione di

questi ultimi a trasmissioni televisive speciali, alla conclusione di accordi promo-pubblicitari e di sponsorizzazione, all'attività di *merchandising, etc*²⁷.

iv) La vendita collettiva dei diritti televisivi calcistici negli altri Stati membri dell'Unione Europea

37. La vendita dei diritti televisivi dei campionati di calcio e degli altri tornei organizzati a livello nazionale negli Stati membri dell'Unione Europea avviene generalmente attraverso la negoziazione e commercializzazione centralizzata da parte delle associazioni delle società calcistiche professionistiche ovvero da parte delle federazioni nazionali. In particolare, la vendita centralizzata dei diritti televisivi calcistici ha luogo, oltretutto in Italia, in altri paesi nei quali il calcio rappresenta l'attività sportiva più popolare, quali l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, la Germania e i Paesi Bassi.

L'analoga attribuzione dei diritti a tali enti nell'ambito di ordinamenti giuridici e sportivi con caratteristiche differenti appare, in via generale, storicamente riconducibile all'esigenza di consentire alle singole squadre di delegare a una struttura centrale il compito di valorizzare, sotto il profilo economico-commerciale, il fenomeno sportivo dalle stesse realizzato.

38. In Inghilterra, i diritti televisivi in chiaro e in cripto relativi alla *Premiership* (corrispondente al campionato di Serie A in Italia) vengono venduti in maniera collettiva dalle 18 società calcistiche partecipanti a tale torneo associate nella *Premiere League*. I relativi ricavi vengono suddivisi tra le stesse società e, per i due anni successivi, anche con le società che sono state retrocesse nella divisione inferiore. I proventi derivanti dalla vendita dei diritti nazionali sono ripartiti tra le squadre al 50% in misura eguale e per il restante 50% sulla base delle posizioni di classifica raggiunte (merito sportivo e passaggi televisivi). La totalità dei diritti televisivi esteri viene invece suddivisa in maniera paritaria tra le società.

Le modalità di vendita dei diritti televisivi da parte della *Premiere League* sono attualmente oggetto di un procedimento *antitrust* promosso dall'*Office of Fair Trading*.

39. In Francia, in virtù della legge n. 84-610 del 16 luglio 1984, l'organizzatore dei campionati di calcio nazionali e, quindi, il titolare dei relativi diritti, viene per legge identificato con la Federazione calcistica francese. La Federazione, quindi, negozia direttamente la cessione dei diritti televisivi, ripartendo i relativi proventi tra le 42 (I^a e II^a Divisione) società alla stessa affiliate. Circa i 2/3 di tutte le entrate derivanti dalla vendita dei diritti televisivi vengono attribuiti alle società di I^a Divisione mentre circa 1/3 viene assegnato a quelle di II^a Divisione. Dei 2/3 attribuiti alle squadre della serie maggiore, una parte fissa viene ripartita secondo le posizioni raggiunte nel campionato (merito sportivo).

40. In Germania, fino alla stagione 1997/98, i diritti relativi al campionato di calcio e alla Coppa di Germania nonché quelli delle partite disputate in casa dalle squadre tedesche nell'ambito dei tornei di Coppa Uefa e di Coppa delle Coppe, erano negoziati in maniera centralizzata dal *Deutscher-Fussball-Bund-DFB*, ossia la federazione tedesca.

Il *Bundeskartellamt* è intervenuto al riguardo, ritenendo che la vendita centralizzata dei diritti televisivi relativi alle competizioni internazionali costituisca un'infrazione della normativa tedesca a tutela della concorrenza. Nel dicembre 1997 tale decisione dell'autorità *antitrust* tedesca è stata confermata dal *Bundesgerichtshof* (Tribunale Supremo di Germania) e, pertanto, a partire dalla stagione 1998/99 i diritti relativi alla Coppa delle Coppe e alla Coppa Uefa verranno negoziati separatamente da parte delle singole società partecipanti.

41. Nel maggio 1998 il *Bundestag* e il *Bundesrat* (il Parlamento tedesco) hanno approvato un emendamento alla legge *antitrust* nazionale prevedendo espressamente che il divieto di intese restrittive della concorrenza non si applicasse alle modalità di commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi di manifestazioni sportive nazionali gestite da associazioni sportive aventi finalità di promuovere lo sport tra i giovani e a livello dilettantistico.

Nell'agosto 1998 la *Deutscher-Fussball-Bund-DFB* ha notificato alla Commissione le modalità di vendita centralizzata dei diritti televisivi relativi ai campionati dei principali tornei calcistici nazionali (1^a e 2^a Bundesliga e coppa di Germania) al fine di ottenere il beneficio di un'attestazione negativa ovvero, in subordine, un'esenzione in deroga *ex* articolo 81 (già articolo 85), par. 3, del Trattato di Roma²⁸.

²⁷ L'art. 25, comma 5, Regolamento LNP prevede che "...Le società sono tenute a sottoporre alla ratifica della Lega tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati. Le società non possono apporre sugli indumenti da giuoco scritte o marchi pubblicitari senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega..."

²⁸ In G.U.C.E., serie C n. 6 del 9 gennaio 1999.

42. In Spagna e nei Paesi Bassi, invece, la situazione appare sostanzialmente diversa. Infatti, in entrambi i paesi, dalla seconda metà del 1998 la vendita collettiva dei diritti televisivi relativi alle manifestazioni calcistiche nazionali più popolari (campionati e coppa nazionale) da parte delle leghe nazionali (rispettivamente, *Liga Nacional de Futbol Profesional* e *De Eredivisie NV*) non sarà più possibile, essendo le singole società che provvederanno alla negoziazione individuale dei diritti di propria pertinenza.

Fino ad ora, la suddivisione dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi avveniva per circa il 50% su base paritaria tra le 42 (Spagna) e 36 (Paesi Bassi) società partecipanti ai campionati di I^a e II^a divisione mentre la parte restante veniva ripartita in relazione alla posizione raggiunta in classifica (merito).

b) La vendita dei diritti televisivi del Campionato di calcio di Serie A e B e della Coppa Italia da parte della LEGA CALCIO dal 1993 a oggi

43. La LEGA CALCIO fino a oggi ha proceduto a commercializzare in maniera centralizzata i diritti televisivi relativi ai Campionati di calcio di Serie A e B, alla Coppa Italia e alla SuperCoppa di Lega, ripartendone i relativi proventi tra le 38 società alla stessa affiliate.

La base giuridica sulla quale la LEGA CALCIO formalmente fondava il proprio diritto di vendere direttamente e collettivamente i diritti televisivi in questione si basava essenzialmente su quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), del Regolamento LNP. Le società aderenti alla LEGA CALCIO conferivano, in virtù del vincolo associativo, mandato all'associazione per quanto concerne l'attività di negoziazione "... dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radio-televisiva..." relativamente alle principali manifestazioni calcistiche nazionali.

In aggiunta alle previsioni regolamentari, per prassi, prima di procedere alle singole trattative con le emittenti televisive e alla successiva conclusione dei contratti di cessione dei diritti televisivi, gli organi della LEGA CALCIO (Consiglio e Assemblea) formalmente deliberavano l'attribuzione di un apposito mandato al Presidente della LEGA CALCIO.

44. Storicamente, la LEGA CALCIO ha ceduto i diritti televisivi del Campionato e della Coppa Italia alla RAI, per lungo tempo unico possibile interlocutore e acquirente di tali diritti.

Con lo sviluppo della televisione commerciale in chiaro, prima, e della televisione a pagamento, poi, la LEGA CALCIO ha visto crescere il numero dei soggetti interessati all'acquisizione dei diritti televisivi calcistici, con conseguente aumento della possibilità di valorizzare il prodotto ceduto.

In particolare, la LEGA CALCIO ha provveduto a negoziare in maniera centralizzata i diritti televisivi del Campionato di Serie A e B, della Coppa Italia e della SuperCoppa di Lega nel 1993 e nel 1996. Per il periodo successivo al 1999, la LEGA CALCIO ha avviato trattative per la loro vendita collettiva

(i) La vendita dei diritti relativi al periodo 1993-1996

45. All'inizio del 1993, con l'approssimarsi della scadenza del precedente accordo con la RAI (30 giugno 1993), la LEGA CALCIO iniziava trattative individuali con la stessa RAI e con TELE+ (attraverso la controllata Europa TV Spa) al fine di procedere alla vendita dei diritti televisivi del Campionato di calcio di Serie A e B, della Coppa Italia e della SuperCoppa di Lega per il triennio 1993-96.

46. RTI, la principale concorrente di RAI nel settore della televisione in chiaro, non aveva manifestato all'epoca alcun interesse per l'acquisizione di tale prodotto, per quanto concerne i diritti in chiaro. La LEGA CALCIO intraprese, pertanto, trattative con l'emittente pubblica per il rinnovo dei contratti in scadenza, trattative che sfociarono nella conclusione di un accordo preliminare in data 25 giugno 1993.

Nello stesso periodo, la LEGA CALCIO aveva instaurato trattative anche con TELE+, sino ad allora unica emittente di *pay-tv* abilitata a operare sul territorio nazionale, che si era dichiarata disponibile a acquistare i suddetti diritti televisivi calcistici limitatamente alla forma criptata.

47. Il 1° luglio 1993, il Consiglio e l'Assemblea Generale Ordinaria della LEGA CALCIO deliberarono all'unanimità di "...conferire al Presidente ogni potere per il perfezionamento delle trattative e per la stipulazione e sottoscrizione dei contratti definitivi, alle condizioni che riterrà necessarie e opportune e sulla base delle condizioni economiche già definite negli accordi preliminari, per la cessione a RAI, alla SACIS [società controllata dalla RAI] e a Europa TV, o a terzi, dei diritti...televisivi...in forma codificata e/o non codificata, di tutte le partite dei Campionati di Serie A e di Serie B, della Coppa Italia, della Supercoppa...Con promessa di rato e valido e con esonero di ogni responsabilità...".

48. Il 7 luglio 1993, la LEGA CALCIO concludeva un contratto con la RAI, la quale acquistava per il periodo 1993-96, *inter alia*, i diritti televisivi del Campionato di Serie A e B e della Coppa Italia (*highlights*, differite e sintesi delle gare di Serie A e B e di Coppa Italia nonché dirette di 15 partite di Coppa Italia).

RAI acquistava anche i diritti televisivi delle suddette manifestazioni per l'estero (comprese anche le dirette di gare di Serie A e B) nonché la possibilità di *sub-cedere* il diritto di trasmettere gare dei campionati calcistici in differita a emittenti operanti esclusivamente su base locale.

Alla RAI veniva riconosciuto il diritto di diffondere i diritti acquistati con qualsiasi mezzo tecnico (via etere, satellite e cavo) sia in chiaro che in criptato. Dalla trasmissione in forma criptata, peraltro, venivano espressamente esclusi i diritti di diffusione in diretta di 28 gare del Campionato di Serie A e di 32 di quello di Serie B, per i quali la LEGA CALCIO si riservava il diritto di cederli ad altra emittente nazionale italiana.

Per la cessione di tali diritti veniva previsto un corrispettivo di 135 miliardi di Lire, rivalutato annualmente, per ciascuna delle tre stagioni sportive oggetto dell'accordo.

49. In data 21 luglio 1993, la LEGA CALCIO stipulava un secondo contratto con TELE+ avente ad oggetto la cessione dei diritti televisivi criptati di 28 gare del Campionato di Serie A e di 32 del campionato di Serie B da utilizzare limitatamente al territorio nazionale, a fronte di un corrispettivo complessivo di 44,8 miliardi di Lire a stagione.

50. I contratti di vendita dei diritti televisivi in chiaro e in criptato delle principali manifestazioni calcistiche nazionali, come emerge dal tenore letterale del loro testo, vennero sottoscritti dalla LEGA CALCIO "... in qualità di cedente..." la quale "...agisce in nome proprio e per conto delle Società calcistiche a essa facenti capo..."

(ii) *La vendita dei diritti relativi al periodo 1996-1999*

51. Nel periodo immediatamente successivo, la LEGA CALCIO iniziò a studiare la possibilità di aumentare gli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi (verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 17 luglio 1993). A tale scopo, nella riunione del 28 gennaio 1994, il Consiglio deliberò di affidare "...alla Soc. PRO-TEL Progetti televisivi Srl...lo studio di un progetto per lo sfruttamento economico dei diritti radiotelevisivi di proprietà della Lega Nazionale Professionisti con particolare riferimento ai sistemi 'pay-tv' e 'pay per view'..." (verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 28 gennaio 1994). Il 28 aprile 1994 la LEGA CALCIO stipulava un contratto con la PRO-TEL - Progetti Televisivi Srl (in seguito, PROTEL) con il quale si conferiva a quest'ultima società l'incarico di predisporre un progetto per lo sfruttamento economico dei diritti televisivi calcistici da presentare per una prima valutazione entro il giugno successivo. La LEGA CALCIO si riservava comunque di determinare in piena autonomia "...le modalità dell'offerta sul mercato dei diritti radio-televisivi di cui essa è titolare nell'interesse delle Società rappresentate; - le caratteristiche editoriali del prodotto radio-televisivo offerto al pubblico; - i corrispettivi a essa spettanti e le modalità di fruizione dei servizi radio-televisivi da parte dell'utenza; - le linee generali del prodotto e della sua commercializzazione..." (par. 3, Contratto di prestazione di servizi di consulenza e assistenza, Lega Nazionale Professionisti/ProTel-Progetti Televisivi Srl).

52. Nell'estate 1995, la LEGA CALCIO, in considerazione dell'allora prossima scadenza dei contratti, incominciò a verificare l'interesse delle emittenti per il loro acquisto.

Nel corso della riunione del Consiglio della LEGA CALCIO del 20 ottobre 1995, il Presidente diede conto dello stato di avanzamento del progetto realizzato dalla PROTEL relativo sia ai diritti televisivi in chiaro sia in criptato (*pay-tv* e *pay-per-view*, denominato Progetto Telecalcio) e per il quale erano all'epoca già state presentate proposte impegnative da parte di RAI e TELE+.

53. Il Consiglio, inoltre, nella stessa sede veniva informato "...dell'interessamento di altre emittenti per l'acquisizione dei diritti: da parte di Cecchi Gori Communications, R.T.I. nonché della stessa RAI per i diritti di *pay-tv*...Tutte le suddette aziende sono state invitate a presentare formalmente le proprie offerte..." (verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 20 ottobre 1995).

Il successivo 30 ottobre, nell'ambito di una riunione del Consiglio Federale della FIGC, il Presidente della LEGA CALCIO sottolineava davanti all'organo di governo della federazione calcistica italiana "...la massima disponibilità offerta dalla Lega Nazionale Professionisti alla valutazione di eventuali proposte alternative che i probabili contraenti - quali nella fattispecie parrebbero essere la Cecchi Gori Communications, la RTI o la stessa RAI - intenderanno avanzare con specifico riguardo a sistemi *pay-tv*, ora liberalizzati, ovvero a trasmissioni del tipo *pay-per-view*..." , precisando altresì "...con piena certezza che a

una maggiore concorrenzialità corrisponde una sicura valorizzazione del prodotto offerto... " (verbale del Consiglio federale della FIGC del 30 ottobre 1995).

Il 24 novembre 1995 il Consiglio della LEGA CALCIO viene informato "*...che nel frattempo, l'emittente satellitare BSkyB ha dichiarato alla Lega il proprio interesse per l'acquisizione dei diritti... " (verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 24 novembre 1995). Nella successiva riunione del Consiglio viene infine previsto che potranno essere anche valutate offerte eventualmente presentate da agenzie di intermediazione dei diritti (verbale Consiglio della LEGA CALCIO del 13 dicembre 1995).*

54. All'inizio di ottobre 1995, RAI aveva dato mandato al Direttore Generale di intraprendere le trattative con la LEGA CALCIO per i diritti televisivi calcistici relativi al triennio 1996-99 e, in particolare, di fare in modo che l'emittente pubblica avesse "*...la possibilità di partecipare alle trattative per l'acquisizione dei diritti pay-TV... " (verbale del Consiglio di Amministrazione della RAI del 9 ottobre 1995). La RAI manifestò alla LEGA CALCIO il proprio interesse per i diritti televisivi calcistici in chiaro e in criptato con lettere del 17 ottobre e del 16 novembre 1995 (Appunto per il Consiglio di Amministrazione della RAI del Direttore Generale del 13 febbraio 1996). La concessionaria televisiva pubblica aveva, inoltre, predisposto un apposito *business plan* avente ad oggetto la possibilità di intraprendere l'attività di trasmissione codificata una volta acquisiti i diritti televisivi criptati del Campionato di calcio di Serie A e B. A tali iniziative concernenti i diritti criptati, la RAI non diede tuttavia seguito, limitando la propria formale offerta ai diritti televisivi in chiaro e a quelli esteri.*

55. L'11 ottobre 1995 RTI inviò alla LEGA CALCIO una lettera nella quale chiedeva espressamente di essere tenuta in considerazione "*...per l'acquisto in esclusiva per l'Italia e per ogni altro paese del mondo, a far data dal 1 luglio 1996, di tutti i diritti di trasmissione radio-televisiva (con qualsiasi mezzo e sistema attuali o futuri, inclusi pay e pay-per-view)...delle partite dei Campionati di Calcio di Serie A e B e della Coppa Italia... " (lettera di RTI a LEGA CALCIO dell'11 ottobre 1995). Tuttavia, in occasione della gara del febbraio 1996, RTI presentò un'offerta solo per i diritti televisivi in chiaro e per quelli esteri.*

56. Nell'ottobre 1995 anche CGC dichiarò la propria disponibilità a acquistare i diritti televisivi calcistici (chiaro e criptato) negoziati dalla LEGA CALCIO (lettera di Cecchi Gori Communications a LEGA CALCIO del 10 ottobre 1995).

57. Contestualmente allo sviluppo delle trattative per la vendita dei diritti televisivi, alcune società alla stessa affiliate manifestarono il loro dissenso con la condotta tenuta al riguardo dalla LEGA CALCIO.

In particolare, la Fiorentina, la Roma e la Lazio diffidarono formalmente la LEGA CALCIO dal continuare le trattative per la vendita dei diritti televisivi delle società calcistiche, chiedendo altresì di essere coinvolte nelle relative decisioni e riservandosi "*...di non attribuire alcun effetto giuridico nei propri confronti a eventuali accordi non conformi alle istruzioni impartite con la presente alla Lega, nella sua qualità di mandataria... " nonché "...di astenersi: a) dall'osservanza delle disposizioni emanate dalla Lega, ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del Regolamento, per disciplinare "l'effettuazione di radiocronache o telecronache, riprese, registrazioni o trasmissioni di ogni tipo"; b) dall'osservanza dell'obbligo di impedire l'accesso a quanti pretenderanno di entrare per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate... " (lettera della Fiorentina, Roma e Lazio alla LEGA CALCIO del 13 ottobre 1995).*

A loro volta, il Milan e la Juventus comunicarono alla LEGA CALCIO di ritenere cessato il mandato precedentemente conferito alla LEGA CALCIO per la commercializzazione dei diritti televisivi, sottolineando che tali diritti "*...appartengono in via esclusiva alle Società, organizzatrici dello spettacolo sotto il profilo imprenditoriale... " (lettere di Milan e Juventus del 9 e 17 ottobre 1995)*

Il successivo 16 novembre fu trasmessa alla LEGA CALCIO una dichiarazione congiunta di alcune società²⁹, alla stessa affiliate, ai sensi della quale "*...le società'.....rivendicano la titolarità' in capo alle stesse dei diritti di diffusione radio televisiva delle manifestazioni ufficiali (Campionato italiano-Coppa Italia-Supercoppa di Lega), ferma restando l'opportunità' di avvalersi della lega per raccogliere le migliori offerte sul mercato" (dichiarazione congiunta del 16 novembre 1995).*

58. Il 20 dicembre 1995 l'Assemblea Generale della LEGA CALCIO approvava all'unanimità un documento contenente la tipologia dei diritti radio-televisivi relativi al Campionato di calcio di Serie A e B, alla Coppa Italia e alla SuperCoppa di Lega, suddivisi in 12 pacchetti. Il 22 dicembre, le emittenti televisive

²⁹ *Le società che presentarono la diffida furono: Juventus F.C., Lazio A.S., Parma A.C., Milan A.C., Roma, Internazionale F.C., S.S. Calcio Napoli, A.C. Fiorentina, Cagliari Calcio, U.C. Sampdoria.*

che avevano dimostrato interesse alla loro acquisizione furono invitate a presentare offerte per tali diritti entro il 15 febbraio 1996.

Le emittenti che presentarono offerte furono la RAI (diritti radiofonici, diritti televisivi in chiaro e esteri), RTI (diritti televisivi in chiaro e esteri), CGC (diritti radiofonici, diritti televisivi in chiaro, esteri e diritti criptati), TELE+ (diritti televisivi criptati), DIRECTV INTERNATIONAL, società controllata dalla General Motors, (diritti televisivi esteri) e L'Abaco Elettronico Srl (diritti radiofonici).

59. A seguito dell'espletamento della gara indetta dalla LEGA CALCIO, CGC e TELE+ risultarono, per il periodo 1996-99, rispettivamente aggiudicatari dei diritti televisivi in chiaro e in criptato.

CGC tuttavia non presentò, entro il termine fissato dalla stessa LEGA nell'invito a offrire, la fideiussione richiesta e fu dichiarato decaduto dal diritto di acquistare i diritti televisivi in questione. I diritti radiotelevisivi in chiaro vennero quindi alienati alla RAI, quale secondo migliore offerente dopo CGC³⁰.

60. La RAI acquistò per il triennio successivo i diritti televisivi in chiaro del Campionato di calcio di Serie A e B (*highlights*, differite e sintesi delle gare di Serie A e B e di Coppa Italia, dirette di 13 partite di Coppa Italia), i diritti televisivi in chiaro e criptato delle suddette manifestazioni (nonché della SuperCoppa di Lega) per l'estero, a fronte di un corrispettivo annuale di circa 191 miliardi.

TELE+ acquistò per lo stesso periodo, limitatamente al territorio nazionale, i diritti televisivi di *pay-tv* (diretta di 28 gare di Serie A con inizio posticipato alle 20:30 della domenica e di 32 gare di Serie B anticipate al sabato, SuperCoppa di Lega) e *pay-per-view* (diretta di tutte le partite di Serie A e B fruibili con apposito abbonamento ovvero singolarmente). In relazione a tali diritti, alla LEGA CALCIO veniva riconosciuto un corrispettivo di circa 203 miliardi all'anno.

61. Il 26 luglio 1996, l'Assemblea della LEGA CALCIO conferì pieni poteri al Presidente per la stipulazione dei contratti con le emittenti risultate vincitrici.

La LEGA CALCIO perfezionò la cessione dei suddetti diritti televisivi sottoscrivendo direttamente i relativi contratti, rispettivamente, con la RAI in data 5 agosto 1996 e con TELE+ il 26 luglio 1996.

62. Successivamente, la LEGA CALCIO pose in vendita i diritti televisivi relativi a ulteriori 13 partite di Coppa Italia per le stagioni 1997/98 e 1998/99. Tali diritti, insieme a quelli precedentemente acquisiti dalla RAI, vennero ripartiti tra la stessa RAI, RTI e CGC sulla base di un criterio di equivalenza³¹.

(iii) La negoziazione dei diritti relativa ai periodi successivi al 1999

63. Fin dal periodo immediatamente successivo alla cessione dei diritti televisivi per il triennio 1996/99, si acuirono i contrasti emersi all'interno della LEGA CALCIO relativamente alla titolarità dei diritti televisivi e alle modalità della loro negoziazione. Il 10 febbraio 1997 le principali società calcistiche italiane proposero alla LEGA CALCIO "...l'immediata costituzione di un Comitato che identifichi le possibili soluzioni per i problemi che appaiono più importanti, quali: 1) ridefinizione del ruolo della Lega Nazionale Professionisti; 2) rapporti tra Società, Lega e Enti istituzionali; 3) specificazione della natura dei diritti collettivi e delle singole società; 4) determinazione di nuovi criteri relativi alla cosiddetta mutualità..." (doc. 106 isp. LEGA CALCIO, lettera di Inter, Juventus, Lazio, Milan, Parma, Roma del 10 febbraio 1997).

64. Nel settembre 1997, le società associate alla LEGA CALCIO trovarono un accordo sulla ripartizione dei proventi per gli anni 1997/98 e 1998/99, rimanendo sospese le questioni relative alla titolarità dei diritti televisivi e alle relative modalità di commercializzazione per il periodo successivo alla scadenza dei contratti (doc. 114 isp. LEGA CALCIO, *Relazione del Consiglio di Lega sull'attività svolta nella stagione sportiva 1997/98*).

Nel febbraio 1998, l'Assemblea della LEGA CALCIO conferì l'incarico al Consiglio di trovare una soluzione alla questione della vendita dei diritti e alla ripartizione dei proventi. In esecuzione di tale mandato, il Consiglio predispose un'ipotesi di accordo tra le 38 società calcistiche che venne discussa in una serie di incontri informali che si tennero il 3, 4 e 20 aprile (con le società) e il 19 maggio 1998 (tra la Presidenza e il gruppo di lavoro incaricato). Una bozza di accordo venne presentata nella riunione del Consiglio del 27 maggio 1998.

³⁰ Una descrizione particolareggiata degli eventi relativi a tale gara è contenuta nei Provvedimenti I/299 e I/283 deliberati dall'Autorità rispettivamente in data 3 e 10 dicembre 1998.

³¹ Le modalità di ripartizione delle partite di Coppa Italia hanno costituito l'oggetto del procedimento n. I/299 del 3 dicembre 1998.

65. L'ipotesi di accordo tra le società associate alla LEGA CALCIO predisposto dal Consiglio concerneva le modalità di vendita dei diritti televisivi in chiaro e in criptato per il periodo 1° luglio 1999-30 giugno 2005, nonché i criteri per la ripartizione mutualistica dei relativi proventi.

Il documento, che non contemplava alcuna ipotesi di modifica del regolamento organizzativo della LEGA CALCIO, prevedeva che la LEGA CALCIO avrebbe continuato a trattare in maniera centralizzata la vendita in Italia dei diritti televisivi in chiaro e radiofonici dei campionati di Serie A e B (esclusa la diretta) e della Coppa Italia (inclusa la diretta), mentre le singole società avrebbero avuto il diritto di negoziare "*...individualmente o consorzandosi fra loro, i diritti televisivi per la trasmissione delle proprie partite casalinghe (pay tv e pay per view) e i diritti per l'estero...* ".

I ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi negoziati dalla LEGA CALCIO e dalle singole società sarebbero stati ripartiti tra le società di Serie A e quelle di Serie B attraverso i seguenti criteri:

a) proventi dei diritti radiotelevisivi in chiaro del campionato di Serie A: per il 50% alle società di Serie A e per il restante 50% a quelle di Serie B. I proventi dei diritti televisivi relativi al campionato di Serie B sarebbero stati assegnati interamente alle società appartenenti a tale serie;

b) proventi dei diritti radiotelevisivi in chiaro della Coppa Italia: il 50% sarebbe stato suddiviso tra le società le cui partite vengono trasmesse. Il restante 50% sarebbe dovuto essere ripartito equamente tra le società di Serie A e B;

c) proventi dei diritti *pay-tv* e *pay-per-view* e diritti esteri: viene riconosciuta la loro spettanza alle singole società cedenti, dedotto il 18% da corrispondersi alla società calcistica di volta in volta ospitata;

d) proventi concorsi pronostici (Totocalcio, Totogol, Totosei, Totoscommesse): per il 50% alle società di Serie A e per il restante 50% alle società di Serie B.

All'interno della Serie A, la ripartizione dei ricavi sarebbe dovuta avvenire in parti eguali per quanto concerne il 75% del totale, mentre il 25% residuale sarebbe stato distribuito in maniera inversamente proporzionale agli introiti che ciascuna società sarebbe stata in grado di generare dalla vendita dei diritti individuali (criptati e esteri) (doc. 2 isp. LEGA CALCIO, 7) *Definizione Problematiche Giuridiche della L.N.P. - Diritti televisivi, modifiche regolamentari* del 27 maggio 1998).

66. La bozza di tale accordo venne presentata all'Assemblea Generale della LEGA CALCIO lo stesso 27 maggio 1998 dove tuttavia non venne approvata.

La proposta di accordo venne successivamente discussa in numerose riunioni del Consiglio e dell'Assemblea della LEGA CALCIO, senza peraltro mai venire deliberata (verbali Consiglio e Assemblea della LEGA CALCIO del 23 luglio 1998).

67. Nel contempo, alcune delle principali società calcistiche intrapresero trattative individuali per la vendita dei diritti televisivi criptati e esteri relativi alle gare di campionato dalle stesse ospitate.

In particolare, il Milan (14 maggio 1998), la Juventus (14 maggio 1998), l'Inter (19 giugno 1998), il Napoli (12 giugno 1998), il Bologna (28 settembre 1998), il Cagliari (8 ottobre 1998), l'Empoli (29 settembre 1998) e, solo più recentemente, il Torino (12 febbraio 1999) e il Bari (4 marzo 1999), hanno perfezionato con l'emittente TELE+, per un periodo di sei anni - 1999/2005³² -, contratti di cessione in esclusiva dei diritti televisivi relativi alle gare di Campionato di calcio dalle stesse organizzate.

68. Parallelamente, la stessa LEGA CALCIO avviò trattative per la vendita collettiva dei diritti televisivi criptati per il periodo successivo alla scadenza dei contratti in corso.

Il 31 luglio 1998 il Presidente della LEGA CALCIO ebbe una riunione "*...con i vertici di RAI (Zaccaria, Presidente e Celli, Direttore Generale) e di Telecom (De Leo, Direttore Generale) per avviare un dialogo finalizzato a conoscere le prospettive della nuova piattaforma digitale alternativa a Tele+...Entrambe le aziende hanno dimostrato interesse e il dialogo dovrà riprendere nel mese di settembre...*" (doc. 268 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 26 agosto 1998).

69. Il 17 settembre 1998, nel corso di un'assemblea della LEGA CALCIO, su iniziativa di CGC venne presentata una proposta della Merrill Lynch per l'acquisto dei diritti televisivi calcistici. Tale proposta,

³² Il Torino ha sottoscritto un contratto avente una durata triennale.

denominata "Progetto Tricolore", venne successivamente approfondita in una riunione con i vertici della stessa LEGA CALCIO il 16 ottobre 1998.

In sostanza, Merrill Lynch avrebbe provveduto a commercializzare tutti i diritti televisivi (chiaro e criptato) di pertinenza delle società non ancora legate a TELE+ offrendo un minimo garantito complessivo di 160 miliardi.

Secondo tale progetto, la vendita dei diritti televisivi delle società calcistiche sarebbe dovuta avvenire *"...in modo collettivo, migliorando, di conseguenza, le condizioni contrattuali rispetto a quelle ottenibili da ciascun club individualmente..."*. I diritti televisivi in chiaro e in criptato di tutte le società di Serie A veniva stimato in *"...oltre 1,500 miliardi di lire all'anno entro il 2005 e, su base aggregata, circa 6,000 miliardi per le prossime sei stagioni..."* (doc. n. 162 isp. LEGA CALCIO, *Proposta della Merrill Lynch alla LEGA CALCIO* del 2 ottobre 1998).

70. Il 1° ottobre 1998, i vertici di Telecom Italia Spa si incontrarono nuovamente con il Presidente della LEGA CALCIO, al quale ribadirono il proprio interesse per i diritti del calcio nonché *"...la propria volontà di avviare la seconda piattaforma digitale..."* (doc. 270 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 13 ottobre 1998). A tale incontro fece seguito una riunione che si tenne il successivo 16 ottobre 1998 tra la LEGA CALCIO e i rappresentanti di Stream Spa, BSKyB e TF1: *"...durante tale incontro, il sig. Lack, rappresentante di Stream, ha dichiarato l'intenzione di offrire 800 miliardi complessivi..."* e *"...Ha chiesto una risposta entro il successivo 22 ottobre..."*. In tale sede i rappresentanti della LEGA CALCIO, dopo aver chiarito *"...che una proposta d'acquisto può essere tenuta in considerazione dalla Lega solamente se formulata per iscritto e, se proveniente da Stream, a condizione che sia firmata da almeno uno dei partner fra Telecom, BSKyB e TF1..."*, sottolinearono *"... che l'Assemblea della Lega ha già manifestato un interesse strategico nel vendere il proprio prodotto possibilmente a almeno due soggetti..."* e che *"...la Lega, ove dovesse vendere tutti i diritti, non potrebbe farlo che attraverso una gara da aprire a tutti i soggetti interessati..."* (doc. 272 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 22 ottobre 1998).

71. Verso la metà di ottobre, una larga parte (22) delle società calcistiche che non avevano concluso accordi per la vendita dei diritti televisivi criptati e esteri delle proprie gare con l'emittente TELE+ inviarono alla LEGA CALCIO una lettera nella quale veniva formalmente richiesto l'inserimento di un nuovo argomento nell'ordine del giorno dell'Assemblea che si sarebbe dovuta tenere il 29 ottobre 1998. In particolare, in tale assemblea si sarebbe dovuto deliberare il *"Conferimento al Presidente della LNP e a due incaricati all'uopo, di negoziare in forma collettiva nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa, la cessione di tutti i diritti radiotelevisivi criptati e in chiaro per l'Italia e per l'estero relativi a manifestazioni organizzate dalla LNP nelle stagioni 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002"* (doc. 165, isp. LEGA CALCIO, Lettere a varie società a LEGA CALCIO, del 9-12 ottobre 1998)

72. Nella successiva riunione del Consiglio di Lega del 3 dicembre 1998, il Presidente comunicò ai consiglieri *"...che la Società Prisma [riconducibile al gruppo Kirch], con sede a Londra, ha inviato una lettera facendo presente il proprio interesse per i diritti esteri del Campionato..."*. Nel medesimo consesso, il Consiglio venne aggiornato sullo stato delle trattative per quanto concerne la vendita collettiva dei diritti televisivi criptati: *"...Il Presidente riferisce di avere incontrato la sig.ra Letizia Moratti, che ha manifestato l'interesse di News Corporation (Murdoch) a entrare in una piattaforma digitale italiana e a acquisire i diritti del calcio. La signora Moratti ha detto al Presidente che News Corporation Europe si sta organizzando e presto farà conoscere le proprie intenzioni..."* (doc. 273 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 3 dicembre 1998).

73. La News Corp. Europe Srl (in seguito, NEWS CORPORATION), in data 15 e 21 gennaio 1999, fece pervenire alla LEGA CALCIO due lettere nelle quali, manifestando un forte interesse per l'acquisto dei diritti criptati del Campionato di calcio di Serie A e B, chiedeva la fissazione di un incontro con i rappresentanti della stessa LEGA CALCIO al fine di illustrare *"...la nostra posizione tesa a individuare una soluzione che valorizzi al massimo il prodotto calcio anche nell'interesse delle squadre minori..."*, nonché per *"...concordare la procedura di presentazione della nostra offerta che, come d'accordo, sarà effettuata entro il mese di Febbraio..."* (doc. 4 isp. LEGA CALCIO, lettere di News Corporation a LEGA CALCIO del 15 E 21 GENNAIO 1999).

Lo stesso 21 gennaio 1999 la LEGA CALCIO rispose a NEWS CORPORATION, sollecitandola a presentare a breve la propria offerta affermando che da parte dell'associazione delle società calcistiche, si auspicava la formazione di una piattaforma digitale alternativa a TELE+.

c) I contratti stipulati dalle società con TELE+

74. Dall'inizio del 1998, alcune società calcistiche iniziarono trattative con TELE+ per la vendita individuale dei diritti televisivi di propria pertinenza.

Per il Milan, la Juventus, l'Inter, il Napoli, l'Empoli, il Bologna, il Cagliari, il Torino e il Bari, tali trattative hanno portato alla conclusione di contratti definitivi aventi ad oggetto la cessione dei diritti televisivi criptati relativi al Campionato di Serie A e B nonché dei diritti televisivi esteri.

75. In alcuni dei suddetti contratti è stata inserita la "clausola LEGA CALCIO", la quale stabilisce che qualora la società cedente non abbia la disponibilità dei diritti oggetto del contratto "...per effetto di un provvedimento o di una deliberazione di autorità o associazioni sportive...il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto..." e che "...In caso di deliberazione di organo sportivo di cui il Club faccia parte avente ad oggetto la titolarità o disponibilità dei diritti...il Club si impegna a agire e a votare in modo coerente con gli impegni assunti nel presente contratto, affinché possa avere e mantenere la piena disponibilità dei suddetti diritti..." (cfr. contratto TELE+/Inter del 19 giugno 1998).

Sostanzialmente di analogo tenore risulta il contenuto di tale clausola nei contratti conclusi da TELE+ con il Milan e la Juventus, ove viene previsto, in aggiunta, un generale obbligo della società calcistica di "...tenere costantemente informata Europa TV dell'andamento delle trattative nell'ambito della Lega Nazionale Professionisti relative ai diritti televisivi..." (docc. 73-74 isp. TELE+, Scrittura privata a contenuto integrativo TELE+/Milan e TELE+/Juventus).

Nel contratto tra TELE+ e Napoli, la società calcistica garantisce all'emittente la propria titolarità dei diritti televisivi oggetto del contratto "...compatibilmente con le disposizioni e le deliberazioni della Lega Nazionale Professionisti cui è istituzionalmente [assegnata] la definizione dei rapporti tra Club...".

d) Le modifiche apportate al Regolamento LNP

76. In data 19 marzo 1999, la LEGA CALCIO informava l'Autorità che l'assemblea delle società alla stessa aderenti, in pari data, aveva deliberato *inter alia* di modificare gli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP, nonché di pervenire a una nuova determinazione dei criteri attraverso i quali procedere alla redistribuzione dei ricavi tra le società aderenti alla stessa LEGA CALCIO.

77. Il successivo 12 aprile, l'Autorità veniva informata che, nella riunione del 9 aprile 1999, il Consiglio Federale della FIGC aveva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto FIGC, approvato in via definitiva le modifiche dei suddetti artt. del Regolamento LNP.

(i) Le nuove modalità di vendita dei diritti televisivi

78. La delibera del 19 marzo 1999 stabilisce, in particolare, significative modifiche dell'articolo 1, comma 3, lettera d), e), e g), e dell'articolo 25, comma 2, e 3, Regolamento LNP, che vengono qui di seguito illustrate.

Tabella 1

Modifiche al Regolamento LNP

articolo 1, comma 3

| TESTO PRIMA DELLE MODIFICHE | TESTO DOPO LE MODIFICHE |
|--|---|
| 3. In particolare, la Lega: d) rappresenta le società nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radio-televisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singole specifici delle società; | 3. In particolare la Lega: d) rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione: - per la diffusione sul solo territorio italiano: - dei diritti televisivi degli highlights in chiaro e in differita dei campionati di Serie A e di Serie B. Per differita s'intende, ovunque nel presente |

| | |
|---|---|
| <p>e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e con i terzi;</p> <p>g) rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;</p> | <p>regolamento e ai fini di quanto previsto sub articolo 46, la trasmissione di immagini di gare nei termini dilatori applicati nella stagione sportiva 98-99;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei campionati di Serie A e di Serie B; - per la diffusione senza limitazioni territoriali: - dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro che in criptato, della Coppa Italia per le sole fasi a eliminazione diretta. <p>In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli highlights in chiaro e dei diritti radiofonici del Campionato di Serie A e B; a un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia.</p> <p>e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;</p> <p>g) fatto salvo quanto previsto dalle precedenti lettere d) e e), rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;</p> |
|---|---|

Tabella 2

Modifiche al Regolamento LNP

articolo 25, commi 2 e 3

| TESTO PRIMA DELLE MODIFICHE | TESTO DOPO LE MODIFICHE |
|--|---|
| <p>2. Salvo specifica e preventiva autorizzazione della Lega è vietato alle società, in occasione di gare di Campionato, di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali o amichevoli:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c) consentire l'effettuazione di riprese anche</p> | <p>2. Le Società devono depositare nella sede della Lega i contratti stipulati per la cessione dei diritti televisivi, per consentire alla Lega di verificare:</p> <p>a) la compatibilità di tali contratti con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a);</p> <p>b) i corrispettivi economici previsti dai criteri cui fa riferimento l'articolo 46. Il deposito deve essere effettuato entro il trentesimo giorno precedente l'inizio della stagione sportiva cui i contratti si riferiscono. Se stipulati successivamente vanno depositati entro 15 giorni dalla loro stipulazione. I contratti saranno tenuti e conservati dalla Lega con obbligo di riservatezza.</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>cinematografiche per trasmissioni televisive dirette o differite della gara, nella sua interezza o in semplici fasi, a qualunque titolo o per qualsiasi finalità;</i></p> <p><i>d) consentire l'effettuazione di riprese cinematografiche, registrazioni foniche o riproduzioni con qualsiasi altro mezzo, a qualunque titolo e per qualsiasi finalità;</i></p> <p><i>e)</i></p> <p><i>f)</i></p> <p><i>3. Le società sono tenute all'osservanza delle disposizioni impartite dalla Lega nelle materie oggetto del presente articolo, nonché delle norme che la Lega stessa può emanare per disciplinare l'effettuazione di radiocronache o telecronache, riprese, registrazioni o trasmissioni di ogni tipo e con qualsiasi mezzo, azioni pubblicitarie e altri simili iniziative anche da parte di terzi in occasione di gare di campionato, Coppa Italia od altre manifestazioni ufficiali o amichevoli. Le società, attraverso i propri dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso a quanti, anche se muniti di biglietti e tessere a pagamento, pretendano di entrarvi per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate, senza la preventiva prescrizione autorizzazione o, comunque, in contrasto con le disposizioni o le norme della Lega.</i></p> | <p>3. Le Società devono ottenere che le emittenti televisive che abbiano acquisito i diritti televisivi che fanno capo alle società organizzatrici ospitanti delle gare inseriscano:</p> <p>- la sigla istituzionale dedicata alla L.N.P. (così come applicata nella stagione sportiva 1998-1999) contenente il logo degli eventuali sponsor della Lega:</p> <p>a) in apertura di tutte le trasmissioni televisive relative al Campionato, se messe in onda dalle emittenti televisive di cui al presente comma 3;</p> <p>b) in apertura di ogni tempo di giuoco di tutte le partite trasmesse integralmente in diretta o in differita in Italia.</p> <p>- il logo nella grafica di presentazione dei servizi sulle partite di Campionato inserite nelle trasmissioni sportive delle emittenti qui sopra indicate nonché delle classifiche e dei risultati del Campionato, se trasmesse dalle predette emittenti. Detta previsione non intende ledere in alcun modo la libertà negoziale delle singole società, che saranno pertanto libere di stipulare accordi anche con eventuali concorrenti dello sponsor della L.N.P.</p> |
|---|---|

Fonte: LEGA CALCIO

(ii) I nuovi criteri per la mutualità

79. Il 19 marzo 1999, l'assemblea della LEGA CALCIO deliberava l'introduzione nel Regolamento LNP di un nuovo articolo nel quale venivano fissati i nuovi criteri per la redistribuzione dei proventi televisivi tra le società associate alla LEGA CALCIO.

Le società calcistiche hanno in tale sede concordato che tali criteri rimarranno in vigore, senza possibilità di modifica, per sei anni, fino al luglio del 2005.

80. I ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi negoziati collettivamente dalla LEGA CALCIO e individualmente dalle singole società saranno ripartiti tra le società di Serie A e quelle di Serie B attraverso i seguenti criteri:

a) i proventi dei diritti *pay-tv* e *pay-per-view* e diritti esteri saranno di pertinenza delle società ospitanti cedenti, dedotto il 18% da corrispondersi alla società calcistica di volta in volta ospitata con le stesse modalità economiche in vigore per gli abbonamenti e i biglietti allo stadio;

b) i proventi dei diritti televisivi sugli *highlights* dei Campionati di Serie A e B nonché della Coppa Italia, dei diritti radiofonici, delle sponsorizzazioni e dei concorsi pronostici e scommesse saranno ripartiti come segue:

- alle società partecipanti alla Serie B spetterà, con un minimo garantito di circa 200 miliardi, (i) il 50% dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti sugli *highlights* di Serie A e dei diritti radiofonici; (ii) il 100% di quelli relativi agli *highlights* di Serie B; (iii) il 25% dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti della Coppa Italia; (iv) il 50% dei concorsi pronostici; (v) il 20% dei contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LEGA CALCIO.

La ripartizione all'interno della Serie B verrà decisa di volta in volta dall'assemblea di categoria della LEGA CALCIO.

- alle società partecipanti alla Serie A spetterà (i) il 50% dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti sugli *highlights* di Serie A e dei diritti radiofonici; (ii) il 25% dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti della Coppa Italia; (iii) il 50% dei concorsi pronostici; (v) l'80% dei contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LEGA CALCIO.

Il 75% di tali proventi verrà suddiviso in parti eguali tra le società di Serie A. Il restante 25% verrà invece distribuito in quote di ammontare inversamente proporzionale rispetto ai ricavi che le singole società hanno realizzato attraverso la vendita individuale dei diritti televisivi di propria pertinenza.

Inoltre, dai ricavi complessivi di ciascuna società - rappresentati dai diritti criptati, esteri, *highlights*, Coppa Italia, concorsi e sponsorizzazioni - sarà dedotto un ulteriore 3% che verrà suddiviso tra tutte le società in parti eguali.

c) il restante 50% dei diritti televisivi della Coppa Italia verrà invece ripartito tra le società di Serie A e B le cui partite saranno trasmesse.

e) La legge 29 marzo 1999, n. 78

81. Il 30 gennaio 1999 è stato emanato il decreto legge n. 15 contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo. Il decreto legge n. 15 è stato successivamente convertito con modifiche dalla legge n. 78 del 29 marzo 1999.

Tale legge sancisce la titolarità in capo alle singole società calcistiche dei diritti televisivi criptati relativi al campionato di calcio e stabilisce le soglie per l'acquisizione di tali diritti televisivi criptati concernenti il Campionato italiano di calcio di Serie A.

In particolare, viene previsto che uno stesso soggetto attivo nel settore televisivo non possa detenere più del 60% dei diritti televisivi criptati afferenti al Campionato italiano di Serie A o della manifestazione calcistica nazionale di maggior valore.

L'Autorità, sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dovrà vigilare sul rispetto di tale soglia.

L'Autorità potrà derogare al predetto limite in considerazione delle condizioni generali del mercato, della titolarità di altri diritti sportivi e della loro durata, al fine di garantire che il gioco della concorrenza non venga falsato.

f) La vendita dei diritti successiva alle modifiche del regolamento LNP e alla legge n. 78/99

82. Successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 78/99 e alla modifica del Regolamento LNP, altre società calcistiche hanno concluso accordi con TELE+ e con STREAM aventi ad oggetto la cessione in esclusiva dei diritti televisivi in forma codificata delle partite di campionato dalle stesse giocate in casa.

In particolare, le società Piacenza, Perugia, Verona e Reggina (queste ultime recentemente promosse in Serie A) hanno venduto i propri diritti a TELE+. Lazio, Roma, Fiorentina e Parma hanno invece ceduto in esclusiva i loro diritti a STREAM nell'ambito di un più ampio e complesso accordo che, in buona sostanza, prevede l'indiretta partecipazione di tali società calcistiche, attraverso la società SDS, al capitale sociale di STREAM in misura del 12%. Le Tabelle che seguono riassumono la complessiva situazione della vendita dei diritti televisivi criptati.

Tabella 3
Contratti sottoscritti da TELE+ con alcune squadre di calcio

| | Durata | Territorio | Corrispettivo dir. naz. | Corrispettivo dir. int. |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Juventus | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] ³³ | [omissis] |
| Milan | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Inter | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Napoli* | 6 anni | nazionale | [omissis] | - |
| Cagliari | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Bologna | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Bari | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Torino | 3 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Empoli* | 4 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Piacenza | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Perugia | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Verona | 3 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |

Fonte: dati forniti dalle squadre

*Nella stagione 1999-2000 tali società parteciperanno al Campionato di Serie B

Tabella 4
Contratti sottoscritti da STREAM con alcune squadre di calcio

| | Durata | Territorio | Corrispettivo dir. naz. | Corrispettivo dir. int. |
|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Lazio | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Roma | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Fiorentina | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |
| Parma | 6 anni | nazionale e intern. | [omissis] | [omissis] |

Fonte: Il Sole 24 Ore

83. La LEGA CALCIO, nell'assemblea del 9 giugno 1999, ha inoltre deciso di procedere alla predisposizione delle modalità per la commercializzazione dei diritti televisivi degli *highlights*, nonché delle 46 partite di Coppa Italia relative ai turni a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semi-finali e finale). Ai primi di luglio verrà convocata l'assemblea delle società aderenti alla LEGA CALCIO, al fine di approvare le condizioni di vendita dei suddetti diritti.

IV. Le argomentazioni della LEGA CALCIO e degli altri soggetti interessati

a) La titolarità dei diritti

84. Relativamente alla titolarità dei diritti, la LEGA CALCIO riconosce che i diritti televisivi possano considerarsi nella disponibilità delle singole società. Secondo la LEGA CALCIO, tuttavia, il proprio ruolo, pur non alterando la titolarità dei diritti, contribuisce a valorizzare gli eventi che si svolgono all'interno del campionato "...L'organizzazione..... dei campionati di calcio nazionali rappresenta...un elemento importante per lo sfruttamento economico del singolo evento..." poiché "...il campionato..dà un valore aggiunto alla stessa partita...rende le partite maggiormente attraenti per gli spettatori e, quindi determina un aumento dei ricavi generabili dall'evento..." (verbale dell'audizione della LEGA CALCIO del 19 marzo 1999).

85. Con riferimento al carattere soggettivo o collettivo dei diritti televisivi, le società calcistiche ritengono che il diritto di sfruttamento economico degli eventi calcistici debba essere riconosciuto in capo alle società che ospitano la gara (cfr. verbale dell'audizione della Fiorentina del 25 marzo 1999, del Piacenza del 26 marzo 1999 e del Milan del 30 marzo 1999 e la documentazione inviata dal Bologna il 13 aprile 1999).

In particolare, la Juventus afferma di avere "...sempre avuto chiaro che i diritti erano delle Società e che la Lega agiva solo in qualità di rappresentante allo scopo di ottimizzare i proventi relativi alla vendita dei diritti televisivi..." , riconoscendo che "...in quanto titolari dei diritti, le singole società partecipavano insieme, in sede di Lega, alle determinazioni delle modalità e alle condizioni di vendita dei diritti televisivi

³³ Nella presente versione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

relativi alle manifestazioni calcistiche nazionali... " (verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo 1999).

Al contrario, per il Venezia *"...i diritti sono della Lega, associazione che organizza il campionato e quindi lo spettacolo, e perché solo nella collettività si garantisce l'equilibrio economico fra le partecipanti... " (documentazione inviata dal Venezia il 9 aprile 1999). Analogamente, il Napoli ritiene discutibile il principio per cui le singole società sarebbero titolari dei diritti televisivi relativi alle proprie partite interne (documentazione inviata dal Napoli il 19 aprile 1999).*

b) L'interpretazione e l'applicazione degli artt. 1 e 25 del Regolamento della LEGA

86. La LEGA CALCIO non condivide l'interpretazione dell'articolo 25 che emerge dal provvedimento di avvio dell'istruttoria, sostenendo che tale articolo aveva una diversa funzione, sostanzialmente connessa a ragioni di sicurezza e non legata alla vendita dei diritti televisivi (verbale dell'audizione della LEGA CALCIO del 19 marzo 1999).

La LEGA CALCIO sostiene, peraltro, che la vendita collettiva *"...non è mai stata atta a comprimere l'autonomia imprenditoriale delle società associate nella Lega... " le quali erano libere di determinare autonomamente la propria politica commerciale (cfr. memoria LEGA CALCIO del 11 maggio 1999).*

87. Relativamente all'interpretazione e applicazione dell'articolo 1 e 25 del Regolamento LNP la posizione delle società calcistiche appare articolata.

Le società ritengono, in maniera sostanzialmente concorde, che l'articolo 1 attribuisce alla LEGA CALCIO il potere di rappresentare le società associate nella negoziazione e vendita dei diritti televisivi di loro pertinenza. Tuttavia, mentre la Juventus e il Milan sostengono che tale articolo prevede solo un generico potere di rappresentanza, le società medio-piccole lo interpretano nel senso che *"...condizione necessaria per potere essere associato nella Lega era l'attribuzione alla stessa associazione del mandato per vendere i propri diritti televisivi... ".* Conseguentemente, secondo tali società, *"...Revocare il mandato significava uscire dalla Lega... " (verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo, del Piacenza del 26 marzo e Milan del 30 marzo 1999).*

88. Con riferimento all'articolo 25, le società affermano, analogamente a quanto sostenuto dalla LEGA CALCIO, che la funzione del meccanismo di autorizzazione preventiva previsto da tale articolo deve essere ricondotto a esigenze di sicurezza, sebbene il suo tenore letterale possa essere altrimenti interpretato (verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo e del Piacenza del 26 marzo 1999).

La Fiorentina, al contrario, ritiene che l'articolo 25, unitamente all'articolo 1, rappresenti la base giuridica che ha permesso alla LEGA CALCIO di procedere alla vendita collettiva dei diritti, nonostante alcune società fossero contrarie (verbale dell'audizione della Fiorentina del 25 marzo 1999).

89. TELE+ afferma che il contenuto dell'articolo 25 del Regolamento LNP *"...permetteva alla Lega di adempiere all'obbligo del contratto con il quale ci venivano ceduti in esclusiva i diritti relativi ai Campionati di Serie A e B.. ".* Anche per la RAI, l'articolo 25 del Regolamento LNP da parte della LEGA CALCIO *"...era utilizzata[o] al fine di garantire l'esclusiva della RAI... " (verbali dell'audizione di TELE+ del 18 marzo e di RAI del 29 marzo 1999).*

c) La negoziazione centralizzata dei diritti televisivi da parte della LEGA CALCIO

90. In primo luogo la LEGA CALCIO sostiene che *"...la centralizzazione della fase della vendita non può aver determinato una consistente distorsione della concorrenza... " in considerazione del fatto che i mercati interessati dovrebbero comprendere, oltre alle più importanti manifestazioni calcistiche in cui siano presenti squadre italiane, anche altri sport *"...anch'essi dotati di popolarità, prestigio e regolarità annuale: tra questi, l'automobilismo, il ciclismo, lo sci, il tennis, il motociclismo, la pallavolo e la pallacanestro... " (cfr. memoria LEGA CALCIO del 11 maggio 1999).**

91. La LEGA CALCIO ritiene che la negoziazione centralizzata dei diritti televisivi sia soprattutto motivata dalla necessità di procedere a una ripartizione mutualistica dei proventi, con ciò consentendo lo svolgimento di un campionato di calcio equilibrato sotto il profilo sportivo e, pertanto, attraente sotto il profilo economico. La vendita collettiva sarebbe *"...essenziale per l'esistenza di un reale pluralismo nell'ambito del calcio professionistico... ".* In ogni caso, la LEGA CALCIO sostiene di essersi sempre limitata a accentrare le trattative contrattuali con le emittenti televisive senza che ciò comportasse un coordinamento tra le imprese aderenti (cfr. memoria LEGA CALCIO del 11 maggio 1999).

92. Alcune squadre minori ritengono che la vendita collettiva possa garantire un maggiore equilibrio tra le squadre. La Sampdoria, in particolare, ha affermato che *"...attraverso la vendita collettiva sia ottenibile una minor sperequazione di risorse fra le varie società e quindi una maggior competitività del campionato..."* (cfr. documentazione inviata dalla Sampdoria il 3 maggio 1999; cfr. documentazione inviata dal Venezia il 9 aprile 1999 e documentazione inviata dal Vicenza il 21 aprile 1999).

Alcune squadre ritengono, tuttavia, che i criteri di mutualità in vigore fino a oggi non riconoscessero *"...il valore/spettacolo di ogni singolo Club..."* (lettere della Lazio e del Parma del 19 aprile, della Roma del 20 aprile 1999).

93. Con riferimento alla vendita centralizzata dei diritti per il triennio 1996/99, il Milan e la Juventus sostengono che la predisposizione della diffida, che presentarono insieme a altre società nei confronti della LEGA CALCIO, era volta a evitare che la LEGA CALCIO procedesse alla vendita collettiva senza farvi partecipare le società titolari dei diritti (cfr. verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo 1999). Il Milan ha infatti sostenuto di aver ritenuto, allora, *"...che i tempi per una vendita individuale fossero maturi..."* (cfr. verbale dell'audizione del Milan del 30 marzo 1999).

Tale diffida non ebbe seguito poiché *"...fu trovato un accordo soddisfacente nell'ambito della Lega con il quale si stabilì una diversa redistribuzione dei ricavi...la vendita collettiva permetteva di massimizzare i ricavi e, perciò, le società trovarono l'accordo..."* (verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo 1999).

94. Nel 1998, a seguito di quanto proposto dal Consiglio della LEGA CALCIO nel maggio dello stesso anno, il Milan e la Juventus ritennero che fossero state recepite, nella sostanza, le istanze delle società per una negoziazione individuale dei diritti televisivi limitatamente alle gare disputate in casa (verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo e del Milan del 30 marzo 1999). Tuttavia, anche in considerazione delle posizioni contrarie che erano nel contempo emerse all'interno della LEGA CALCIO, il Milan temeva, in assenza di una deliberazione formale dell'assemblea in tal senso, che *"...la Lega avrebbe forse potuto, in base al regolamento, impedire la trasmissione delle partite..."* (verbale dell'audizione del Milan del 30 marzo 1999). Per il Milan, l'inserimento della clausola risolutiva nel contratto stipulato con TELE+ fu richiesta dalla stessa società calcistica in relazione alla confusione circa il quadro giuridico di riferimento, *"...poiché non sapevamo con certezza, al momento della conclusione del contratto, quale scenario si sarebbe presentato..."* in considerazione del fatto che allora *"...i contratti individuali rappresentavano un'assoluta novità..."*.

d) La vendita collettiva e la vendita individuale dei diritti televisivi relativi al Campionato di Serie A e B e alla Coppa Italia

95. Secondo la LEGA CALCIO i diritti televisivi criptati del Campionato di Serie A e, seppur in misura minore di Serie B, possono essere suscettibili di vendita individuale.

La LEGA CALCIO e le società calcistiche ritengono, al contrario, che gli *highlights* possano essere commercializzati solo attraverso la vendita collettiva, trattandosi sostanzialmente di un prodotto unitario che non avrebbe valore economico se diffuso parzialmente (documentazione inviata dalla Lazio e dal Parma il 19 aprile, dalla Roma il 20 aprile 1999; verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo, del Piacenza del 26 marzo e del Milan del 30 marzo 1999).

96. In relazione alla Coppa Italia, le società calcistiche ritengono preferibile la vendita collettiva e in chiaro dei relativi diritti televisivi, in ragione soprattutto del modesto interesse che tale manifestazione suscita in Italia, dell'aleatorietà connessa al meccanismo a eliminazione diretta e eterogeneità delle squadre partecipanti soprattutto in termini di *appeal* televisivo e capacità di commercializzazione (documentazione inviata dalla Lazio e dal Parma il 19 aprile, dalla Roma il 20 aprile 1999, dal Napoli e dal Bari il 19 aprile, dal Vicenza il 21 aprile, dal Venezia il 9 aprile e dall'Udinese il 22 aprile 1999; verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo e del Milan del 30 marzo 1999).

Diversamente dalle altre società, secondo il Bologna sarebbe invece preferibile la vendita individuale di tutti i diritti televisivi, compresi gli *highlights* e la Coppa Italia (documentazione inviata dal Bologna il 15 aprile 1999).

97. In relazione ai diritti televisivi sulle *highlights* TELE+ ritiene che sia molto difficile vendere tali diritti individualmente poiché *"...Il valore del prodotto è dato dalla sua completezza..."*. Secondo RTI, la vendita collettiva degli *highlights* permetterebbe di superare numerosi problemi logistico-organizzativi. Per

RAI e CGC l'acquisizione dei relativi diritti dalle singole squadre sarebbe complicata in considerazione degli elevati costi di transazione che ne deriverebbero.

Con riferimento alla Coppa Italia, TELE+ e RTI sostengono che, stante l'attuale formulazione del torneo a eliminazione diretta, la vendita individuale sarebbe complicata e costosa alla luce anche dell'elevato numero di squadre che vi partecipano inizialmente e della loro disomogeneità. La RAI è dell'opinione che la vendita individuale della Coppa Italia, sebbene complicata, non appaia in linea teorica impossibile. Tuttavia, sia RAI che CGC ritengono che, a differenza delle gare di Coppa UEFA e Coppa delle Coppe, i cui diritti sono negoziati individualmente dalle società italiane, lo scarso interesse dimostrato per la Coppa Italia, l'incertezza sulle società che disputeranno più partite e il maggior numero di squadre partecipanti (48 rispetto alle 4 squadre italiane partecipanti alla Coppa UEFA e una società partecipante alla Coppa delle Coppe) rendono comunque preferibile la vendita collettiva (verbale dell'audizione di TELE+ del 18 marzo, di CGC del 25 marzo, di RAI del 29 marzo e di RTI del 30 marzo 1999).

e) La conclusione dei contratti individuali per la cessione dei diritti televisivi criptati

98. La LEGA CALCIO afferma che apprese solamente dai giornali dell'avvenuta stipulazione individuale di contratti di vendita dei diritti televisivi. Tali contratti, infatti, non sono mai stati depositati o comunque comunicati alla LEGA CALCIO (verbale dell'audizione del 19 febbraio 1999).

99. Le principali società calcistiche ritengono che attraverso la vendita individuale, le squadre che sopportano i maggiori costi al fine di offrire uno spettacolo di qualità superiore saranno in grado di meglio remunerare i propri investimenti (lettere della Lazio e del Parma del 19 aprile, della Roma del 20 aprile 1999; verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo e del Milan del 30 marzo 1999).

Altre società ritengono invece che l'avvenuta conclusione di accordi con TELE+ da parte di alcune società aveva creato uno svantaggio alle altre in termini di valore dei diritti. Per tali motivi la Fiorentina "... pensò anche al rifiuto di giocare le partite con le squadre che avevano già stipulato un accordo con Tele+...". Secondo la Fiorentina, le diffide inviate alla fine di ottobre da parte di numerose società alla LEGA CALCIO, contenenti la richiesta di inserire la vendita collettiva dei diritti nell'ordine del giorno della successiva assemblea erano state fatte nella speranza di "...una nuova iniziativa della Lega, che vendesse collettivamente i diritti e procedesse alla ripartizione dei proventi..." (verbale dell'audizione della Fiorentina del 25 marzo 1999; cfr. verbale di audizione del Piacenza del 26 marzo 1999).

100. Con riferimento ai contratti stipulati per la cessione dei diritti televisivi criptati, TELE+ sostiene di avere intrapreso trattative con le singole società calcistiche dopo che "...Nel mese di aprile-maggio 1998 si è avuta notizia del fatto che il Consiglio di Lega aveva proposto un meccanismo secondo il quale le squadre potevano vendere individualmente i diritti pay tv, pay per view e internazionali... ". TELE+, inoltre, afferma che la clausola risolutiva espressa inserita nei primi contratti con le società calcistiche più importanti (in caso di decisione di un'autorità sportiva che avrebbe privato le singole squadre della disponibilità dei diritti) venne richiesta dalle stesse società calcistiche. Tale clausola "...era legata all'incertezza dovuta al fatto che la Lega non aveva ancora preso una decisione ufficiale in merito alla vendita dei diritti... ". Le società, infatti, temevano, "...nel caso che la Lega avesse votato contro la vendita individuale, di essere estromesse dal campionato... ". In ogni caso, TELE+ si era tutelata, perché "...le squadre si erano comunque obbligate a votare, in sede di assemblea di Lega, contro la vendita centralizzata dei diritti..." (verbale dell'audizione di TELE+ del 18 marzo 1999).

CGC afferma che nell'ottobre 1998, in "...risposta alle squadre che avevano stipulato i contratti con Tele+..." e tenuto conto della "...grande confusione sulla titolarità dei diritti sia criptato che in chiaro...", era stato avviato con la banca d'affari Merrill Lynch il c.d. Progetto Tricolore, al quale molte società si dimostrarono interessate. Tale progetto è sfociato nella costituzione della società SDS a cui le società che non hanno stipulato accordi con TELE+ si stanno attivando per vendere i loro diritti (verbale dell'audizione di CGC del 25 marzo 1999). CGC ritiene che "...complessivamente, la vendita collettiva avrebbe permesso alla maggior parte delle società di ottenere maggiori ricavi. Infatti, per alcune società la vendita individuale fa diminuire i prezzi..." anche se per altre la vendita individuale può essere più conveniente (verbale dell'audizione di CGC del 25 marzo 1999).

f) Le modifiche deliberate dall'assemblea della LEGA CALCIO il 19 marzo 1999

101. Le società calcistiche sostanzialmente condividono i contenuti della delibera dall'Assemblea del 19 marzo, anche se alcune ritengono che tali modifiche rappresentino una soluzione di compromesso.

102. Secondo la Juventus tali modifiche rappresentano "*...una soluzione equa, che riconosce nella dovuta misura il ruolo della Lega, anche come organizzatore delle manifestazioni...*", anche se "*...l'ideale sarebbe che tutti i ricavi derivanti dalla vendita individuale rimanessero in capo alla società titolare dei diritti, ma accettiamo la soluzione che si è oggi raggiunta che garantisce un campionato competitivo...*". Anche la Fiorentina si è detta d'accordo con le modifiche deliberate dall'Assemblea della LEGA CALCIO il 19 marzo 1999. L'Inter ritiene che con le modifiche apportate al Regolamento LNP si sia "*...affermato il principio giuridico della titolarità individuale dei diritti...*" (verbale dell'audizione della Juventus del 23 marzo e della Fiorentina del 25 marzo 1999; lettera dell'Inter del 19 aprile 1999).

103. Diversamente, il Piacenza, sebbene abbia votato favorevolmente nell'assemblea del 19 marzo 1999, ritiene che, dal suo punto di vista, sarebbe stata "*...sicuramente più vantaggiosa la vendita collettiva...per tutte le squadre, con una formula che consenta la presenza di più emittenti, massimizzando perciò il prezzo di vendita...*" (verbale dell'audizione del Piacenza del 26 marzo 1999). Il Venezia è sostanzialmente contrario alla concreta introduzione delle suddette modifiche. Il Vicenza e l'Udinese, pur avendo anch'esse votato a favore, ritengono che la vendita collettiva anche dei diritti criptati permetterebbe di avere un campionato più equilibrato perché consentirebbe alla società più piccole di avere maggiori ricavi (lettere del Venezia del 9 aprile, del Vicenza del 21 aprile e dell'Udinese del 22 aprile 1999).

104. Per CGC, le modifiche deliberate dalla LEGA CALCIO sono una diretta conseguenza dell'intervento dell'Autorità. Afferma infatti CGC che "*...in assenza dell'avvio della presente istruttoria...il conflitto tra le società che avevano già stipulato i contratti con Tele+ e tutte le altre avrebbe potuto degenerare fino al punto di determinare l'esclusione di alcune società dalla Lega o, quantomeno, dal prossimo campionato...*" (verbale dell'audizione di CGC del 25 marzo 1999).

Le emittenti considerano, in ogni caso, soddisfacente l'orientamento che sembrerebbe emergere dalle modifiche deliberate dalla LEGA CALCIO (cfr. verbale dell'audizione di RTI del 30 marzo 1999).

V. Il mercato rilevante

a) il mercato del prodotto

(i) La complementarità tra diritti sportivi e diritti cinematografici

105. I diritti televisivi relativi a eventi sportivi costituiscono una delle principali componenti della programmazione televisiva. Tali diritti risultano necessari per comporre i palinsesti tanto delle emittenti in chiaro, quanto delle televisioni a pagamento. Insieme ai diritti televisivi dei film di maggiore successo e popolarità, i diritti televisivi dei principali eventi sportivi costituiscono prodotti di qualità ("diritti *premium*") in grado di valorizzare la programmazione, attraendo inserzionisti pubblicitari per le emittenti in chiaro e abbonati per le tv a pagamento.

Sebbene sia i diritti dei film sia quelli sportivi risultino elementi fondamentali per le emittenti televisive, il rapporto tra i due tipi di prodotto appare caratterizzato da complementarità piuttosto che da sostituibilità (cfr. verbale dell'audizione di TELE+ del 18 marzo 1999).

106. La sostituibilità per le emittenti dei diritti televisivi relativi a eventi sportivi con altri diritti è, infatti, condizionata dalla sostituibilità dal punto di vista delle diverse tipologie di consumatore con le quali le emittenti si confrontano: gli inserzionisti pubblicitari, nel caso delle emittenti in chiaro, e i telespettatori, nel caso della televisione a pagamento.

107. Nell'ambito dei programmi televisivi in chiaro, i programmi relativi a eventi sportivi rivestono un ruolo di particolare importanza, in ragione della loro popolarità presso un pubblico assai vasto³⁴. Sebbene rappresentino poco meno del 7% del totale dei programmi diffusi dalle emittenti in chiaro, tali programmi sono in grado di attrarre ascolti elevati e sono seguiti prevalentemente da una fascia di pubblico omogeneo, ben identificabile e con un alto potere di acquisto³⁵, risultando pertanto particolarmente adatti a trasmettere messaggi commerciali.

³⁴ Da dati Auditel relativi al decennio 1987-1996 emerge che tra i programmi che si sono classificati ogni anno tra i primi 15, il 43% è rappresentato da programmi sportivi.

³⁵ Si tratta prevalentemente di pubblico maschile di età compresa tra i 16 e i 50 anni (cfr. decisione della Commissione Europea, dell'11 giugno 1993, caso IV/32.150, European Broadcasting Union - EBU).

Per gli inserzionisti pubblicitari, infatti, i programmi sportivi risultano di particolare interesse, perché consentono di raggiungere in maniera regolare un *target* di pubblico ben identificato, garantendo in tal modo il recupero degli investimenti compiuti. Le trasmissioni sportive sono un tipo di programma molto attraente sia per le emittenti pubbliche tradizionali che per le emittenti commerciali generiche (cfr. decisione della Commissione Europea, dell'11 giugno 1993, caso IV/32.150, *European Broadcasting Union - EBU*).

108. La sostituibilità con altri programmi a elevata *audience*, quali i film, ma con un pubblico meno omogeneo, risulta parziale, poiché l'elevato numero di telespettatori, in tal caso, non è composto da un *target* mirato. Con i programmi sportivi è possibile raggiungere un maggior numero di responsabili di acquisto e di contatti utili per l'inserzionista pubblicitario (cfr. verbale dell'audizione di R.T.I. del 30 marzo 1999).

109. E' per tali motivi che, nella composizione dei palinsesti televisivi, anche per le emittenti generaliste risulta cruciale il poter disporre di un insieme di diritti relativi a eventi sportivi caratterizzati da ampia popolarità. All'interno del palinsesto il loro ruolo eccede largamente il loro peso in termini di tempo e di *audience* sul totale della programmazione che, in una televisione generalista, può anche essere piuttosto limitato.

I programmi sportivi si caratterizzano per la loro regolarità e sono, pertanto, in grado di creare nel pubblico un'abitudine nel seguire la programmazione di una determinata emittente. Sia per gli ascolti elevati che per la caratteristica di regolarità tali programmi hanno, infatti, un effetto di "traino" e di fidelizzazione sull'*audience* delle emittenti televisive. Per effetto traino s'intende l'attitudine di tali programmi, per la loro periodicità e ripetitività, a abituare il telespettatore a selezionare un particolare canale televisivo.

110. Per quanto riguarda le televisioni a pagamento, la relazione economica diretta che si instaura tra i singoli abbonati e l'emittente criptata impone a quest'ultima di rendere attraente l'offerta di programmi criptati al fine di aumentare il numero degli abbonati. Le emittenti di *pay-tv* devono, pertanto, tenere conto dei gusti e delle preferenze dei consumatori finali nel valutare quale programmazione effettuare.

I programmi sportivi, per gli abbonati, appaiono difficilmente sostituibili con altri tipi di programmi. Nella programmazione delle televisioni a pagamento sport e film *premium*³⁶ appaiono complementari. In particolare, la disponibilità dei diritti relativi agli eventi calcistici è idonea a generare nuovi abbonamenti, in quanto consente la realizzazione di programmi che possono dare la motivazione decisiva per sottoscrivere l'abbonamento alla *pay-tv*, mentre la disponibilità di film di prima visione appare importante soprattutto per il mantenimento degli abbonamenti (cfr. verbale dell'audizione di TELE+ del 18 marzo 1999).

E' per tali ragioni che l'offerta di programmi sportivi, in particolare di quelli relativi agli sport più popolari, ha costituito un fattore chiave nello sviluppo della televisione a pagamento e che, pertanto, l'acquisizione dei relativi diritti televisivi appare determinante per le emittenti di *pay-tv*.

111. I diritti televisivi sportivi vengono generalmente ceduti in esclusiva, qualunque sia il tipo di trasmissione prevista (in chiaro o in criptato). L'esclusiva è di solito considerata necessaria per garantire il valore di un determinato programma, perché la trasmissione di eventi sportivi risulta di valore solo per un breve periodo di tempo. (cfr. *Broadcasting of Sports Events and Competition Law*, Competition Policy Newsletter, 1998, No. 2, June, p. 22).

La rapida deperibilità dei diritti sportivi costituisce un ulteriore elemento di differenziazione rispetto ai diritti cinematografici che si prestano invece a essere sfruttati nell'ambito di un arco temporale più ampio.

(ii) *La specificità del calcio*

112. La popolarità degli eventi sportivi varia a seconda del tipo di sport o di evento. E' possibile, tuttavia, individuare un gruppo più ristretto di eventi sportivi le cui caratteristiche di grande popolarità presso un pubblico vasto, e quindi il raggiungimento di un'*audience* costantemente elevata, da un lato, e l'interesse da parte degli abbonati della televisione a pagamento, dall'altro, rendano i relativi diritti identificabili come mercato distinto dei diritti televisivi sportivi *premium*.

Sembrebbero potersi comprendere in tale mercato i diritti relativi al calcio nazionale (in particolare il Campionato di Serie A) e i diritti relativi alle manifestazioni calcistiche internazionali (soprattutto quando siano presenti squadre italiane), poiché per il rilievo sportivo, la durata, la frequenza e il numero degli incontri, tali eventi appaiono caratterizzarsi come eventi sportivi più popolari. Sebbene contraddistinti da una

³⁶ *Generalmente vengono considerati film premium quei film che, nelle sale cinematografiche, hanno superato una certa soglia in termini di incassi (che può, indicativamente, essere intorno al miliardo di lire).*

maggior episodicità, anche i diritti relativi agli incontri della nazionale di calcio italiana possono presentare caratteristiche analoghe.

I diritti televisivi relativi a altri sport (automobilismo, ciclismo, ecc.), pur registrando normalmente quote di ascolto inferiori a quelle del calcio, in presenza di atleti o di case automobilistiche nazionali di successo possono raggiungere un'audience elevata, risultando anch'essi classificabili come diritti sportivi premium e possono, quindi, essere considerati come parte dello stesso mercato. Altri programmi sportivi, relativi a sport minori (ovvero a eventi sportivi meno popolari) presentano invece livelli di ascolto più contenuti e un grado di sostituibilità meno elevato e, pertanto, i relativi diritti non sembra possano essere inclusi nello stesso mercato rilevante.

(iii) I diritti per la trasmissione in chiaro e in criptato


113. Nell'ambito dei diritti televisivi in generale e di quelli sportivi in particolare, è possibile operare una distinzione tra diritti televisivi offerti per l'utilizzo in chiaro e diritti televisivi venduti per uso criptato, in base alle diverse modalità di trasmissione televisiva utilizzate dai soggetti presenti dal lato della domanda e le conseguenti diverse relazioni economiche esistenti in tali settori.

Nel caso di diritti per la trasmissione in chiaro, la domanda tende a coincidere con quella delle televisioni commerciali e risente delle preferenze espresse dagli inserzionisti pubblicitari. Nel caso dei diritti criptati la domanda è invece costituita dalle televisioni a pagamento le quali risentono della necessità di attrarre abbonati e quindi dei gusti e delle preferenze degli spettatori.

114. Le diverse caratteristiche delle televisioni generaliste in chiaro e delle televisioni a pagamento, identificano a valle il mercato televisivo delle trasmissioni in chiaro (rappresentato dal mercato della raccolta pubblicitaria) e il mercato televisivo delle trasmissioni criptate (*pay-tv*, *pay-per-view*, *video on demand*), c.d. della televisione a pagamento.

La distinzione tra le diverse tipologie di diritti non sembrerebbe, invece, necessariamente, configurare, a monte, due mercati distinti, ma, a seconda dello stadio di sviluppo dei mercati televisivi, due segmenti dello stesso mercato (cfr. Figura 1).

Figura 1



115. Per quanto concerne la trasmissione di eventi sportivi, in particolare, poiché larga parte del valore dei relativi diritti dipende dalla possibilità di trasmettere tali eventi in diretta e in esclusiva, appare evidente

che l'acquisizione dei diritti da parte di una televisione in chiaro impedisce la trasmissione del medesimo evento (ovvero, il che è lo stesso, ne diminuisce il valore riducendone l'attrattività) in forma criptata.

Pertanto, i diritti per la trasmissione in diretta di un determinato evento sportivo vengono ceduti, in alternativa, in chiaro oppure in criptato.

116. Parzialmente diversa appare la situazione per i film, data la possibilità di un più ampio sfruttamento temporale. Infatti, i film c.d. *premium*, vengono offerti dalle televisioni a pagamento dodici mesi dopo l'uscita nelle sale cinematografiche e dalle televisioni in chiaro ventiquattro mesi dopo³⁷. Ciò fa ritenere che, nel caso dei diritti cinematografici, si possano distinguere il mercato dei diritti in chiaro dal mercato dei diritti criptati (cfr. *Ec Competition Law and Digital Pay Television*, Competition Policy Newsletter, 1 febbraio 1999).

117. Non risulta, quindi, possibile stabilire a priori quali diritti sportivi vengano ceduti per la trasmissione in chiaro e quali per la trasmissione in criptato, poiché tale suddivisione dipende dalle decisioni di chi commercializza i diritti, dalle caratteristiche della domanda e dall'evoluzione tecnologica di un mercato che si presenta in rapido mutamento.

La Direttiva UE "Televisione senza frontiere" ha previsto la possibilità di sottrarre la trasmissione degli eventi sportivi considerati più importanti sotto il profilo sociale alla trasmissione criptata, per consentirne la visione a un pubblico più vasto. In Italia tali limitazioni sono state formalmente introdotte con la delibera n. 8/99 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In base a tale provvedimento, gli eventi sportivi che devono essere trasmessi in chiaro sono: le Olimpiadi, estive e invernali; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA, qualora vi siano coinvolte squadre italiane; il Giro d'Italia; il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1.

118. Per alcuni eventi sportivi, tuttavia, è il venditore stesso a privilegiare una forma di trasmissione rispetto all'altra. Nel caso degli incontri di calcio relativi al campionato, ad esempio, poiché la possibilità di visione in diretta delle partite in televisione può ridurre la partecipazione allo stadio, la trasmissione soltanto in forma criptata è quella che può consentire alle squadre di non ridurre i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti per lo stadio. La trasmissione in chiaro, peraltro, può ridurre la presenza del pubblico allo stadio non solo per la partita che viene trasmessa in televisione, ma anche per le altre partite giocate in contemporanea.

Nel caso dei diritti relativi agli *highlights* del campionato di calcio³⁸, le caratteristiche del prodotto sembrano, invece, tali da rendere preferibile la trasmissione in chiaro (cfr. verbale dell'audizione di R.T.I. del 30 marzo 1999).

Per quanto riguarda altri diritti sembrerebbe delinearsi una situazione intermedia e, comunque, in evoluzione. Le coppe europee di calcio vengono attualmente trasmesse in chiaro, con l'eccezione della *Champions League* dove, già lo scorso anno, l'emittente in chiaro RTI aveva acquistato i diritti per il chiaro e per il criptato relativi alle due squadre italiane, e ha poi subceduto a TELE+ i diritti relativi a una squadra. Le due partite, che si svolgevano in contemporanea, venivano trasmesse una in chiaro e una in criptato (cfr. verbale dell'audizione di R.T.I. del 30 marzo 1999)³⁹.

La formula della Coppa Italia, che prevedeva, oltre alle partite disputate nella giornata di mercoledì, anticipi (martedì) e posticipi (giovedì) così da evitare o ridurre le sovrapposizioni, ha finora fatto privilegiare la trasmissione in chiaro. A partire dalla prossima stagione potrebbe essere trasmessa sia in chiaro che in criptato.

119. In Italia, la concorrenza fra emittenti in chiaro e televisioni a pagamento per l'acquisizione dei diritti televisivi sportivi è stata sinora limitata. Ciò può essere, in parte, spiegato con l'affacciarsi solo di recente di un'emittente a pagamento sul mercato dei diritti.

³⁷ Tale modalità di commercializzazione era, fino a tempi recenti prevista dalla stessa normativa di settore (legge n. 153/94). Attualmente, sebbene tale normativa sia stata abrogata, nella prassi contrattuale si continuano a prevedere "finestre" di programmazione temporalmente distinte per la trasmissione in forma criptata e per la trasmissione in chiaro.

³⁸ Gli highlights del campionato di calcio sono i riflessi filmati relativi a tutti gli incontri della giornata di campionato.

³⁹ Anche il prossimo anno, quando le squadre italiane a partecipare alla *Champions League* saranno quattro e il torneo si svolgerà su due giornate settimanali, per ogni giornata è prevista la trasmissione di una partita in chiaro e di una criptata. Sia i diritti in chiaro sia quelli criptati sono stati acquistati da RTI fino al 2002.

Nella gara relativa ai diritti della LEGA CALCIO del 1996, tuttavia, l'emittente in chiaro CGC concorse anche per il pacchetto relativo ai diritti criptati "avendo in mente sia la possibilità di operare direttamente come emittente criptata sia, eventualmente, di sub-cederli a Tele+". Nel corso dell'audizione CGC ha inoltre affermato che potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di acquistare i diritti televisivi calcistici di Fiorentina, Parma, Lazio e Roma per la trasmissione in chiaro delle partite del campionato di tali squadre, qualora non si formasse una seconda piattaforma digitale (cfr. verbale dell'audizione di CGC del 25 marzo 1999). Attualmente, secondo notizie di stampa, la formazione di una seconda piattaforma digitale apparirebbe più probabile, dopo che Telecom Italia ha firmato un protocollo d'intenti che prevede la cessione del 65% del pacchetto azionario di STREAM. In virtù di tale protocollo, formalizzato il 29 maggio 1999, l'attuale assetto azionario di STREAM risulta composto da Telecom Italia e News Corporation Europe, entrambe con una quota del 35%, CGC con il 18% e SDS, il consorzio formato da Lazio, Fiorentina, Parma e Roma, con il 12%.

Anche le altre emittenti, comunque, sembrerebbero ritenere, almeno in linea teorica, la possibilità di concorrenza su tutti i diritti relativi a eventi sportivi "per il fatto che, in generale, il valore dei diritti sportivi è strettamente dipendente dalla trasmissione in diretta" (cfr. verbale dell'audizione di TELE+ del 18 marzo 1999), anche se viene sottolineato che "sinora non c'è mai stata concorrenza tra emittenti in chiaro e criptate" (cfr. verbale dell'audizione di R.T.I. Spa del 30 marzo 1999).

120. In ogni caso, ai fini del presente procedimento, l'eventuale distinzione tra mercato dei diritti televisivi sportivi in chiaro e in criptato può essere lasciata aperta.

b) Il mercato geografico

121. Le preferenze dei consumatori relativamente ai diritti televisivi sportivi differiscono tra un paese e l'altro, dato che il forte interesse suscitato dagli eventi sportivi appare legato alla partecipazione di squadre, atleti o automobili dei diversi paesi e alla trasmissione in una determinata lingua.

Inoltre, i diritti televisivi relativi a eventi sportivi vengono generalmente ceduti in esclusiva per i vari territori nazionali.

L'ampiezza geografica del mercato interessato appare, pertanto, essere limitata al territorio nazionale.

122. Pertanto, il mercato rilevante risulta essere il mercato italiano dei diritti televisivi sportivi *premium*. Ai fini del presente procedimento, in tale mercato possono essere inclusi i diritti per la trasmissione in chiaro e in criptato relativi agli eventi calcistici nazionali costituiti dal Campionato di Serie A, dalla Coppa Italia⁴⁰ e dalla SuperCoppa di Lega⁴¹, i diritti relativi a alcune importanti manifestazioni calcistiche internazionali (*Champions League*, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA), i diritti relativi agli incontri disputati dalla nazionale italiana di calcio e i diritti relativi al Campionato Mondiale di Formula 1 e al Giro ciclistico d'Italia.

Nell'ambito di tali diritti quelli per gli *highlights* del Campionato, per la Coppa Italia, per la Coppa delle Coppe, per la Coppa UEFA, per una parte della *Champions League*, per gli incontri della nazionale di calcio, per la Formula 1 e per il Giro ciclistico d'Italia sono stati, sino ad oggi, ceduti per la trasmissione in chiaro.

Sono stati ceduti per la trasmissione in forma criptata i diritti per la trasmissione diretta delle partite del Campionato di Serie A e B, della SuperCoppa di Lega e della Formula 1⁴².

c) La struttura del mercato

(i) La domanda

123. Sul mercato rilevante la domanda è rappresentata dalle emittenti televisive. A queste ultime in molti Paesi europei si sono affiancate, nel corso degli anni più recenti, anche agenzie specializzate che

⁴⁰ Entrambe manifestazioni articolate su più giornate nell'ambito della stagione sportiva.

⁴¹ Unico evento stagionale che contrappone la squadra vincitrice del Campionato di serie A con la squadra vincitrice del torneo di Coppa Italia

⁴² Relativamente alla Formula 1, si tratta di diritti relativi a riprese particolari svolte contemporaneamente con sei telecamere, in modo da cogliere i dettagli delle singole autovetture ovvero diverse fasi della gara. La Formula 1 trasmessa in pay-tv costituisce pertanto un prodotto diverso rispetto alla tradizionale trasmissione delle corse di Formula 1, i cui diritti sono stati ceduti in chiaro.

acquisiscono i diritti dalle federazioni o dalle squadre e li rivendono alle emittenti. Attualmente, tuttavia, tali agenzie rappresentano per il mercato italiano soltanto una domanda potenziale.

124. In Italia i principali acquirenti dei diritti televisivi in chiaro relativi agli eventi sportivi sono la RAI, RTI e CGC, che complessivamente rappresentano quasi il 100% della domanda.

L'assetto monopolistico dell'industria televisiva ha fatto sì che l'unico acquirente dei diritti televisivi di eventi sportivi fosse, per lungo tempo, la RAI. Sebbene infatti il confronto diretto con la RAI da parte delle reti del gruppo Mediaset si possa far risalire al 1985, è soltanto a partire dal 1993 che si assiste a una sostanziale modifica della struttura della domanda di diritti televisivi sportivi. Per la stagione 1993-96, infatti, per la prima volta, i diritti televisivi del campionato vengono venduti anche a TELE+ per la trasmissione criptata.

La domanda di diritti televisivi relativa al calcio nazionale si articola ulteriormente con l'ingresso delle reti televisive di CGC. Per la prima volta, nel 1996, l'assegnazione da parte della LEGA dei diritti televisivi relativi a Campionato e Coppa Italia è avvenuto attraverso una gara a cui concorrevano la RAI, RTI e CGC.

125. La domanda di diritti televisivi criptati, a partire dal 1993 fino ad oggi, è stata costituita solamente da TELE+, unica emittente presente nel settore della televisione a pagamento. Solo in occasione della gara per l'assegnazione dei diritti relativi alla stagione 1996-1999, anche CGC ha fatto un'offerta per l'acquisto dei diritti criptati. Dal lato della domanda va segnalata, inoltre, la presenza di intermediari e *brokers* indipendenti che acquistano e rivendono i diritti televisivi. Sul mercato italiano, tuttavia, tali operatori rappresentano, al momento, soltanto dei concorrenti potenziali.

Attualmente, TELE+ ha circa 1.300.000 abbonati (di cui circa 600.000 abbonati al digitale via satellite).

Un nuovo concorrente, dal lato della domanda, è costituito da STREAM Spa, che dal 1° gennaio 1998 opera come emittente di *pay-tv* via satellite e via cavo e ha circa 130.000 abbonati (tutti con tecnologia digitale)⁴³.

(ii) L'offerta

126. Per quanto concerne l'offerta, i diritti televisivi che costituiscono il mercato interessato sono posti in vendita direttamente dai soggetti che ne sono titolari, in quanto organizzatori della manifestazione, ovvero da soggetti che li negoziano su mandato dei titolari: la LEGA CALCIO, l'UEFA, le Federazioni sportive e le singole squadre.

Per le manifestazioni nazionali di calcio, è la LEGA CALCIO che fino ad oggi ha provveduto, ponendosi come soggetto venditore dei diritti del Campionato di calcio di Serie A e B e della SuperCoppa di Lega, alla loro commercializzazione in maniera accentrata procedendo, da un lato, a determinare l'offerta dei suddetti diritti sul mercato mediante l'individuazione delle tipologie e pacchetti di diritti da alienare e specificando quelli suscettibili di trasmissione solo in forma criptata. Dall'altro, la LEGA CALCIO si è adoperata per sollecitare e valutare proposte per la loro acquisizione da parte delle emittenti televisive interessate.

127. Le singole squadre provvedono direttamente alla vendita dei diritti delle partite da loro disputate in casa nelle manifestazioni europee e delle partite amichevoli. I diritti relativi alle partite della *Champions League* e alle partite finali della Coppa UEFA e della Coppa delle Coppe sono commercializzati dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA). I diritti per gli incontri della nazionale di calcio sono ceduti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC). Per le altre discipline sportive, i soggetti venditori sono i rispettivi organizzatori delle manifestazioni (spesso le Federazioni): nel caso della Formula 1, ad esempio, la FOCA e per le principali gare ciclistiche in Italia la società RCS (gruppo Rizzoli-Corriere della Sera)

128. Nella Tabella che segue sono riportate le cifre relative al valore dei diritti televisivi sportivi *premium* in chiaro.

Tabella 5

⁴³ Precedentemente, l'attività di STREAM era limitata alla distribuzione via cavo al pubblico di programmi prodotti da terzi (service provider), essendo preclusa dalla legge n. 223/1990 l'attività di produzione televisiva a Telecom Italia S.p.A. e alle su controllate. Tale vincolo è stato rimosso dalla legge n. 249/97.

Valore dei diritti televisivi sportivi *premium* per la trasmissione in chiaro

| Evento sportivo | Valore diritti | Offerta |
|---------------------|----------------|----------------|
| Campionato | 160 mld. | LEGA |
| Coppa Italia | 42 mld | LEGA |
| Coppa UEFA | 37 mld. | Squadre + UEFA |
| Coppa delle Coppe | 8 mld. | Squadre + UEFA |
| Champions League | 54 mld. | UEFA |
| Nazionale di calcio | 48 mld | FIGC |
| Formula 1 | 39 mld. | FOCA |
| Giro d'Italia | 7 mld. | RCS |

Fonte: dati forniti dalla LEGA CALCIO e dalle emittenti⁴⁴.

129. La struttura dell'offerta dei diritti televisivi sportivi *premium* presenta un elevato grado di concentrazione. I diritti commercializzati dal principale operatore, la LEGA CALCIO, rappresentano più del 50% del totale dei diritti scambiati.

130. Per quanto riguarda i diritti televisivi criptati, il valore complessivo, con riferimento alla stagione 1998-1999, ammontava a circa 205 miliardi di lire per i diritti relativi al Campionato e alla Supercoppa di Lega e a circa 40 miliardi di lire per i diritti relativi alla Formula 1.

Relativamente ai diritti televisivi sportivi *premium*, pertanto, la quota commercializzata dalla LEGA CALCIO si aggira intorno all'80%.

d) i prezzi dei diritti televisivi relativi al calcio

131. Nella tabella seguente sono riportati alcuni dati relativi ai prezzi dei diritti televisivi per le partite di calcio in alcuni paesi europei.

Tabella 6

Prezzi dei diritti TV per il calcio nei principali paesi europei (a stagione - criptato e chiaro - in milioni di dollari)

| Nazione | diritti TV criptati | diritti TV in chiaro | totale |
|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| Inghilterra | \$ 279.7 | \$ 30.6 | \$ 310.3 |
| Italia | \$ 65.5 | \$124.6 | \$ 190.1 |
| Germania | \$ 57.1 | \$ 92.6 | \$ 149.7 |
| Francia | \$ 130.7 | \$ 9.7 | \$ 140.4 |
| Olanda | \$ 14.6 | \$17.6 | \$ 32.2 |

Fonte: *Sports TV Report*, No. 16, 31 ottobre 1998

In tutti i paesi europei, negli Stati Uniti e in alcuni Paesi dell'America Latina i prezzi dei diritti televisivi relativi al calcio hanno registrato una crescita spiegabile, almeno in parte, con la pressione della domanda dovuta al crescente interesse dei telespettatori, allo sviluppo delle televisioni commerciali, e alla disponibilità di nuove tecnologie (*pay-tv*, *pay-per view*).

132. Per quanto riguarda l'Italia, l'evoluzione dei prezzi dei diritti televisivi commercializzati dalla LEGA CALCIO (diritti relativi al Campionato di Serie A e B, della Coppa Italia e della Supercoppa) tra il triennio 1984-87 e il triennio 1996-99 è riportata nella Tabella seguente.

Tabella 7

Valore diritti televisivi ceduti dalla LEGA CALCIO (mld. di lire)

⁴⁴ I dati si riferiscono alla stagione 1996-97, con l'eccezione di quelli della LEGA CALCIO, che sono relativi alla stagione successiva.

| STAGIONI | RAI + SACIS | TELEPIU | TOTALE RAI+ TELEPIU | PAY- PER VIEW | TOTALE |
|----------|-------------------|---------|---------------------------|---------------------|---------|
| 1984-87 | 28,6 | | | | 28,6 |
| 1987-90 | 60,0 | | | | 60,0 |
| 1990-93 | 108,0 | | | | 108,0 |
| 1993-96 | 423,0 | 148,0 | 571,0 | | 571,0 |
| 1996-99 | 639,0 | 367,6 | 1.006,6 | 270,9 | 1.277,5 |

Fonte: elaborazione su dati forniti dalla LEGA CALCIO

Il valore dei diritti televisivi calcistici oggetto dei contratti già stipulati da TELE+ con nove società ammontano a circa 2.648 miliardi per sei anni (1999-2005)⁴⁵. Una cifra prossima ai 4.200-4.800 miliardi sarebbe stata offerta dalla NEWS COROPRATION alla LEGA per l'acquisto di tutti i diritti criptati del campionato per lo stesso periodo (cfr. doc. 272 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 22 ottobre 1998).

Secondo il progetto elaborato dalla Merrill Lynch, denominato "Progetto Tricolore", il valore dei diritti televisivi di tutte le società di serie A, commercializzati collettivamente, veniva stimato in circa 6.000 miliardi per sei stagioni (doc. n. 162 isp. LEGA CALCIO, Proposta della Merrill Lynch alla LEGA CALCIO del 2 ottobre 1998).

VI. Valutazione giuridica

a) L'applicabilità dell'articolo 2, comma 1, legge n. 287/90

(i) La natura di imprese delle società calcistiche

133. Per quanto riportato in precedenza (cfr. paragrafi 15-18), sotto un profilo prettamente civilistico, le società calcistiche possono essere qualificate imprese in quanto svolgono attività di organizzazione di eventi (le partite) sportivi.

134. A maggior ragione, le società calcistiche possono essere qualificate imprese anche in relazione alla disciplina *antitrust*.

Infatti, la consolidata nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, risulta avere una portata più ampia di quella riconosciuta dall'ordinamento civilistico nazionale poiché ricomprende, nella sua definizione, qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento⁴⁶.

Il carattere economico dell'attività sportiva professionistica in generale, e di quella calcistica in particolare, oltre a essere evidente alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, è stato espressamente riconosciuto dalla stessa LEGA CALCIO (doc. 129, isp. LEGA CALCIO, *Relazione del Segretario alla riunione delle Federazioni e delle Leghe dell'UE tenutasi a Londra il 6 aprile 1998*; dichiarazione allegata al verbale di audizione della LEGA CALCIO del 19 febbraio 1999).

La LEGA CALCIO, relativamente all'attività di vendita dei diritti televisivi, ha inoltre affermato che occorre evitare di sostenere il carattere peculiare dello sport "...in materie di preta impronta economica, come i diritti televisivi o le sponsorizzazioni, ove le norme di tutela della libera concorrenza devono essere pienamente applicate..." (doc. 135, isp. LEGA CALCIO, *Comunicazioni del Presidente, 14 luglio 1998*).

135. Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, rappresenta una "attività di natura economica" qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca del profitto⁴⁷ e quindi, in ultima analisi, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro.

⁴⁵ DATI DA AGGIORNARE - Tale cifra si riferisce a contratti della durata di sei anni per sette squadre, e, rispettivamente di quattro e tre anni per due squadre (cfr. Tabella 3 e 4).

⁴⁶ Corte di Giustizia, causa 36/74, *Walrave/UCI*, del 12 dicembre 1974; causa C-41/90, *Hoefner e Elser/Macroton*, del 23 aprile; causa 41/83 *Italia/Commissione - BritishTelecommunications*, sentenza del 20 marzo 1985.

⁴⁷ Corte di Giustizia, causa 41/83, *Italia/Commissione*. Conforme, Commissione UE, dec. IV/33.384 e 33.378, *Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del Mondo di calcio 1990*, del 27 ottobre 1992, par. 43.

La riconducibilità delle società di calcio a tale nozione di impresa appare evidente in relazione alla loro attività di organizzatori di spettacoli rappresentati da incontri di calcio. Le società di calcio, infatti, analogamente a altre imprese, sopportano costi e effettuano investimenti (i giocatori di calcio, la gestione dello stadio, il personale), al fine di offrire tali spettacoli, assumendosi il relativo rischio d'impresa e, eventualmente, il fallimento. I loro ricavi discendono essenzialmente dallo sfruttamento economico dello spettacolo offerto, ossia dalla vendita dei biglietti di ammissione allo stadio, dalla vendita dei diritti televisivi e radiofonici, dalle sponsorizzazioni tecniche e commerciali, dal *merchandising*.

136. La natura di impresa delle società calcistiche ai fini del diritto della concorrenza è stata riconosciuta dalla Commissione⁴⁸, la quale ha constatato che la FIFA (associazione mondiale delle federazioni nazionali calcistiche) e la Federazione Italiana Gioco Calcio - FIGC⁴⁹ (sotto l'egida della quale opera la LEGA CALCIO) costituiscono imprese con particolare riferimento, *inter alia*, alla stipula di contratti di trasmissione con le emittenti televisive⁵⁰.

Coerentemente con la posizione assunta al riguardo dalla Commissione, con specifico riguardo alle società calcistiche, l'Avvocato Generale Lenz ha affermato⁵¹ che "...non può seriamente contestarsi che i club professionistici svolgano un'attività economica..." e che sono irrilevanti, ai fini della qualificazione di impresa di una società sportiva, le dimensioni della società le quali dipendono essenzialmente "...dal successo economico che le società in questione ottengono dall'esercizio della loro attività...". Pertanto, secondo l'Avvocato Generale, la qualificazione di impresa deve essere riconosciuta nei confronti delle società calcistiche sia considerate singolarmente sia nell'ambito delle federazioni e delle leghe, le quali, costituendo associazioni di categoria delle società calcistiche, possono essere a loro volta considerate quali associazioni di imprese ovvero imprese.

137. Pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza nazionale in merito al carattere imprenditoriale dell'attività delle società calcistiche sia alla luce della nota ampia nozione di impresa affermata con riferimento alla normativa *antitrust* comunitaria e nazionale, le società calcistiche possono essere qualificate quali imprese.

Conseguentemente, la LEGA CALCIO, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto della FIGC, nonché per espressa disposizione del proprio regolamento organizzativo, "...associa in forma privatistica le società...che partecipano ai Campionati di serie A e B...", può essere qualificata quale associazione di imprese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, l. n. 287/1990.

(ii) *La titolarità dei diritti televisivi*

138. La questione circa la titolarità del diritto di sfruttamento economico delle partite di calcio, con particolare riferimento al diritto di trasmissione televisiva delle medesime, è una questione che deve essere considerata e risolta nell'ambito dei singoli ordinamenti giuridici degli Stati Membri, tenuto conto delle peculiarità e delle differenze che contraddistinguono questi ultimi.

La stessa Commissione ha affermato che "...La questione di chi abbia la titolarità di trasmettere un dato evento (od una serie di eventi) non è una di quelle a cui il diritto della concorrenza possa dare una risposta. E' una questione regolata dalla legge nazionale applicabile..."⁵².

⁴⁸ 92/521/CEE: *Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1992, relativa a una procedura ai sensi dell'art. 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378) - Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990. Conforme, Tribunale di Primo Grado, causa T-46/92, Scottish Football Association-Commissione, sent. 9 novembre 1994*

⁴⁹ *La giurisprudenza amministrativa nazionale ritiene che la Federazione Italiana Gioco Calcio - FIGC, così come le altre federazioni sportive, rivesta la duplice natura di soggetto privato (in quanto associazione di diritto privato alla quale aderiscono le società calcistiche e le leghe) e di soggetto pubblico (in quanto organo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano). La natura giuridica della FIGC deve quindi essere valutata nel caso concreto con riferimento alle caratteristiche dell'attività svolta da parte della stessa federazione e degli interessi dalla stessa di volta in volta perseguiti con la sua azione. Cons. di Stato, sez. VI, sent. n. 1050, 30 settembre 1995; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., sent. n. 536, 9 ottobre 1993 TAR Lazio, sez. III, sent. n. 1361, 23 giugno 1994*

⁵⁰ *Dec. cit. nota 43, parr. 44-53.*

⁵¹ *Avvocato Generale Lenz, conclusioni relative alla causa C-415/93 sent. "Bosman" del 15 dicembre 1995.*

⁵² *Commissione, Broadcasting of Sports Events and Competition Law, Competition Policy Newsletter 1998, n. 2, Giugno, par. III, 2.*

139. La giurisprudenza di legittimità e di merito italiana appare univoca, per quanto indicato ai precedenti paragrafi 19-22, nell'individuare nella società organizzatrice il soggetto titolare del diritto di sfruttamento economico dell'evento sportivo.

Non appare, infatti, possibile attribuire la titolarità dei diritti economici connessi alle manifestazioni sportive a soggetti diversi dalla società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che economicamente sopporta il rischio imprenditoriale dell'attività sportiva dalla stessa intrapresa, ovvero l'organizzatore dell'evento.

Tale soggetto, nell'ambito del settore del calcio, viene tradizionalmente identificato con la squadra ospitante.

140. Il ruolo della LEGA CALCIO, quale responsabile organizzativo del funzionamento dei campionati sotto l'egida e il controllo della FIGC, non è tale da giustificare l'attribuzione originaria della titolarità o contitolarietà del diritto di utilizzazione economica e commerciale di cui trattasi. La LEGA CALCIO non assume alcun rischio imprenditoriale diretto in connessione alle manifestazioni calcistiche, limitandosi alla gestione dei campionati di calcio esclusivamente con riferimento all'organizzazione tecnico-sportiva e amministrativa di questi. I fini istituzionali, a cui appare preposta la LEGA CALCIO, non appaiono pertanto sufficienti a spiegare un eventuale riconoscimento in capo alla stessa della titolarità o contitolarietà dei diritti televisivi calcistici.

141. Sotto un profilo prettamente economico, inoltre, non appare potersi affermare la sussistenza di un "prodotto LEGA CALCIO", rappresentato dall'insieme dei diritti televisivi relativi al Campionato di calcio e alla Coppa Italia e, in quanto tale, rientrante nella titolarità o contitolarietà di chi tali manifestazioni organizza.

Infatti, i diritti televisivi relativi alle singole partite di calcio appaiono suscettibili di essere venduti e "consumati" separatamente dagli utenti finali. L'essere parte di manifestazioni "ufficiali" sotto l'egida della LEGA CALCIO rende senz'altro le partite maggiormente attraenti, aumentandone il valore commerciale e giustificando la previsione di un corrispettivo a favore della LEGA CALCIO, ma non ne impedisce la commercializzazione separata.

142. Da un punto di vista fattuale, si rileva, infine, che da sempre nelle principali manifestazioni calcistiche europee (Coppa Uefa e Coppa delle Coppe, fatta eccezione a partire dalla stagione 1991/1992 per la *Champions League*⁵³), alle singole squadre è espressamente riconosciuta la titolarità individuale del diritto di sfruttamento economico (in particolare, di trasmissione televisiva) delle partite di calcio dalle stesse organizzate.

L'UEFA (che rappresenta l'associazione europea delle federazioni e delle leghe dei singoli Stati), con riferimento a tali competizioni sportive europee, si limita a dettare le regole e a controllare il rispetto della disciplina tecnico-sportiva e dei requisiti amministrativi delle società partecipanti, oltreché esigere il versamento di una percentuale degli introiti realizzati dalle singole società attraverso la vendita dei diritti televisivi di propria pertinenza.

(iii) L'esistenza dell'intesa

143. L'articolo 1, comma 3, lettera *d*) e *g*), Regolamento LNP, stabilisce che la LEGA CALCIO "*...rappresenta le società...nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radio-televisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti specifici delle società...* ", nonché "*...rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale...* ".

144. A sua volta, l'articolo 25, comma 2, lettera *c*) e *d*), del Regolamento LNP stabilisce la necessità di un'apposita e preventiva autorizzazione della LEGA CALCIO, in relazione a partite del Campionato di calcio di Serie A e B, della Coppa Italia e della SuperCoppa di Lega, al fine di permettere "*...l'effettuazione di riprese anche cinematografiche per trasmissioni televisive dirette o differite della gara, nella sua interezza o in semplici fasi, a qualunque titolo e per qualsiasi finalità...* ", nonché "*...per consentire l'effettuazione di*

⁵³ *La vendita collettiva da parte dell'UEFA dei diritti televisivi afferenti questo torneo è attualmente sotto scrutinio della Commissione. L'1 febbraio 1999 l'UEFA ha notificato alla Commissione le modalità attraverso cui la stessa procede alla vendita dei diritti relativi al torneo di Champions League al fine di ottenere un'attestazione negativa ovvero, in subordine, un'esenzione individuale. Caso n. IV/37.398 - UEFA Commercializzazione centralizzata dei diritti commerciali della "Champions League" della UEFA, in GUCE n. C 99 del 10 aprile 1999.*

riprese cinematografiche, registrazioni foniche o riproduzioni con qualsiasi altro mezzo, a qualunque titolo e per qualsiasi finalità...".

Il successivo comma 3, inoltre, prevede, nella seconda parte, un obbligo a carico delle singole società di impedire l'accesso presso gli stadi dalle stesse gestiti di persone intenzionate a effettuare riprese televisive in assenza di un'apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa LEGA CALCIO.

145. Dal combinato disposto degli articoli sopra citati appare pertanto discendere l'attribuzione esclusiva alla LEGA CALCIO della gestione dei diritti televisivi relativi alle partite del Campionato di calcio, della Coppa Italia e della SuperCoppa di Lega.

La LEGA CALCIO, sulla base dell'art 1, Regolamento LNP, agisce infatti in qualità di "mandataria" delle singole squadre in sede di negoziazione e conclusione di accordi per la cessione dei diritti televisivi suddetti.

La LEGA CALCIO fruisce inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 25, Regolamento LNP, del potere di non autorizzare l'effettuazione di riprese televisive all'interno degli stadi, con ciò impedendo in pratica alle singole società di addivenire a eventuali vendite individuali.

146. La predisposizione di norme del Regolamento della LEGA CALCIO e le loro eventuali modifiche sono deliberate dall'Assemblea Generale delle società su iniziativa del Consiglio di Lega. Solo successivamente vengono ratificate da parte dell'organo esecutivo della FIGC.

Pertanto, si può senz'altro affermare che le citate disposizioni del regolamento della LEGA CALCIO siano imputabili direttamente agli organi della stessa LEGA CALCIO e, quindi, possano essere qualificate quali deliberazioni di associazioni di imprese, costituendo intese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, legge n. 287/1990.

Coerentemente, ogni deliberazione dei principali organi della LEGA CALCIO (Assemblea, Consiglio e Presidente) che dia esecuzione o comunque si conformi alle disposizioni del Regolamento LNP costituisce un'intesa ai fini del diritto *antitrust*, in quanto deliberazione di associazione di imprese.

(iv) La stabilità dell'intesa

147. L'intesa tra le 38 società calcistiche per la vendita collettiva dei diritti televisivi appare inoltre caratterizzata da un elevato grado di stabilità, in virtù del contenuto degli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP e della loro concreta applicazione da parte della LEGA CALCIO, nonché alla luce del persistere del vincolo associativo tra le società.

148. L'intesa ha trovato piena applicazione quantomeno a far data dal luglio 1993 fino al 19 marzo 1999, data di modifica del Regolamento LNP.

Sia con riferimento al triennio 1993/96 che a quello 1996/99 la LEGA CALCIO ha provveduto direttamente a negoziare in maniera centralizzata i diritti di pertinenza delle società.

Per quanto concerne i diritti televisivi relativi al periodo successivo al 1999, la possibilità di procedere a una loro vendita individuale rimaneva comunque subordinata a una deliberazione formale in tal senso dell'assemblea della LEGA CALCIO che non ebbe mai luogo.

Le società che hanno venduto individualmente i diritti televisivi di loro pertinenza (e la stessa emittente acquirente), al momento del perfezionamento dei relativi contratti, erano pienamente consapevoli del potere della LEGA CALCIO di impedire, attraverso il Regolamento LNP, l'esecuzione di tali contratti. Per tale motivo, le società che per prime hanno proceduto a negoziare i propri diritti individualmente hanno preteso l'inserimento nei relativi contratti della c.d. "clausola LEGA CALCIO" al fine di scongiurare ogni rischio di carattere giuridico che potesse derivare dall'intervento della LEGA CALCIO nei confronti di tali contratti.

149. L'ipotesi della negoziazione collettiva dei diritti televisivi anche per il periodo successivo al 1999, risulta inoltre fattualmente confermata dall'avvio delle trattative direttamente da parte della LEGA CALCIO con vari interlocutori interessati - RAI, Merrill Lynch, Stream, News Corporation, trattative che sono continuate fino alla fine del gennaio 1999 e interrotte solo a seguito dell'apertura del presente procedimento istruttorio (cfr.parr. 67-72, doc. 268 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 26 agosto 1998; doc. n. 162 isp. LEGA CALCIO, *Proposta della Merrill Lynch alla LEGA CALCIO* del 2 ottobre 1998; doc. 270 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 13 ottobre 1998; doc. 272 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 22 ottobre 1998; doc. 273 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 3 dicembre 1998; doc. 4 isp. LEGA CALCIO, lettere di News Corporation a LEGA CALCIO del 15 E 21 GENNAIO 1999).

b) L'applicabilità dell'articolo 2, comma 2, legge n. 287/90

(i) *L'oggetto dell'intesa: gli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP*

150. L'intesa tra le società associate alla LEGA CALCIO, costituita dal combinato disposto degli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP, ha per oggetto la vendita collettiva dei diritti in chiaro relativi agli *highlights* delle partite del Campionato di calcio di Serie A e B, dei diritti delle partite del Campionato di serie A e B e dei diritti relativi alle partite della Coppa Italia e appare idonea a restringere la concorrenza nel mercato dei diritti televisivi sportivi *premium*.

151. Attraverso la negoziazione centralizzata dei suddetti diritti televisivi, le società calcistiche pervengono alla fissazione concertata del prezzo di vendita dei loro diritti, nonché alla determinazione della tipologia dei diritti commercializzati.

La possibilità di commercializzare in maniera collettiva una parte significativa dei diritti televisivi sportivi risulta pertanto idonea a conferire alla LEGA CALCIO un elevato potere di mercato che le consente di determinare prezzi supra-concorrenziali.

Considerata la specificità dei diritti calcistici e, in particolare, di quelli relativi al Campionato di Serie A, la vendita collettiva può inoltre favorire l'allocazione di tali diritti in capo a un'unica emittente e, per questa via, contribuire alla chiusura del mercato della tv a pagamento.

152. Secondo la LEGA CALCIO, la vendita centralizzata risulta funzionale al mantenimento di un equilibrio tra le società calcistiche, facilitando la ripartizione mutualistica dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi.

Le particolari relazioni economiche presenti nell'ambito del settore sportivo in generale, e del calcio in particolare, impedirebbero di prescindere da un sistema a carattere mutualistico, che possa garantire un sostanziale equilibrio, in termini di risorse finanziarie, alle società partecipanti alle manifestazioni gestite dalla LEGA CALCIO.

153. Al riguardo, si rileva che la peculiarità economica del settore sportivo deve essere individuata nella stretta relazione esistente tra l'equilibrio (e l'incertezza) nei risultati sportivi delle singole gare e dei campionati e l'attrattiva per gli utenti finali dei relativi diritti televisivi. I diritti televisivi relativi a partite di calcio delle quali non è in discussione il risultato risulterebbero certamente meno interessanti e, quindi, perderebbero valore.

Nell'ambito della funzione-obiettivo delle società di calcio vi è pertanto una tensione quasi fisiologica tra l'obiettivo sportivo di "sconfiggere" gli avversari, aumentando la propria popolarità, da un lato, e l'esigenza di mantenere elevato l'interesse del pubblico nei tornei e campionati, dall'altro, con ciò tutelando la capacità complessiva di generare ricavi.

Non si può quindi non riconoscere la rilevanza di un meccanismo redistributivo/perequativo che permetta il mantenimento di un generale equilibrio sportivo-agonistico nell'ambito delle manifestazioni calcistiche.

154. Tuttavia, non sussiste alcuna correlazione necessaria tra la vendita centralizzata dei diritti televisivi calcistici e l'esigenza di redistribuire i proventi per mantenere elevato l'interesse nelle manifestazioni sportive. Tale esigenza può infatti trovare soddisfazione indipendentemente dalle modalità di vendita dei diritti.

Tutte le società calcistiche, infatti, comprese quelle che per le loro caratteristiche beneficerebbero in misura maggiore di una vendita non accentrata dei diritti televisivi, hanno interesse affinché il Campionato e la Coppa Italia conservino un certo grado di attrattiva per i consumatori e, quindi, per le emittenti televisive, in modo tale da garantire il mantenimento del valore commerciale dei relativi diritti televisivi.

Può dunque essere individuato nell'ambito della LEGA CALCIO un meccanismo perequativo alternativo - ad esempio incentrato su un sistema di tassazione progressiva - e egualmente efficace senza che per questo sia necessario procedere alla vendita centralizzata dei diritti televisivi delle singole società e a restrizioni ingiustificate della concorrenza.

155. La vendita collettiva di tutti i diritti televisivi calcistici non appare quindi strettamente necessaria per il raggiungimento di finalità perequative tra le società associate alla LEGA CALCIO, stante la possibilità di addivenire a risultati analoghi attraverso modalità meno restrittive.

156. In assenza della disciplina contenuta negli artt. 1 e 25, Regolamento LNP, che impone la vendita collettiva, le singole società, avrebbero potuto quindi commercializzare autonomamente i propri diritti televisivi.

L'intesa in questione, invece, impedendo alle singole società di vendere individualmente tali diritti, ha eliminato la concorrenza tra le medesime società di calcio per quanto concerne una parte significativa dell'offerta dei diritti televisivi sportivi *premium*.

157. La restrittività dell'oggetto di un'intesa deve essere considerata alla luce del contesto economico e giuridico nell'ambito del quale tale intesa ha trovato esecuzione (Corte di Giustizia, sent. *Société Technique Minière*, 30 giugno 1966, causa 56/65, Raccolta della Giurisprudenza 1966, pag. 0337). Infatti, "....*Per stabilire se un accordo abbia l'oggetto di restringere la concorrenza...si devono invece esaminare gli scopi perseguiti alla luce del contesto economico in cui esso deve esser applicato...* " (Corte di Giustizia, sent. *Compagnie Royale Asturienne Des Mines Sa e Rheinzink GmbH contro Commissione*, 28 marzo 1984, cause riunite 29 e 30/83, Raccolta della Giurisprudenza 1984, pag. 1679; nello stesso senso, Tribunale di primo Grado, sent. *Società Italiana Vetro Spa, Fabbrica Pisana Spa e PPG Vernante Pennitalia Spa contro Commissione*, 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, Raccolta della Giurisprudenza 1992 pag. II-1403).

L'intesa tra le società calcistiche avente ad oggetto la vendita collettiva dei diritti televisivi del Campionato di Serie A e B e della Coppa Italia deve essere pertanto analizzata con riferimento al contesto economico e di mercato esistente, sotto il profilo temporale, nel momento in cui è stata data concreta applicazione all'intesa.

158. Le valutazioni in merito alla restrittività della vendita collettiva dei diritti da parte della LEGA CALCIO devono, inoltre, essere separate per tipologia di prodotto. In particolare, i tre prodotti interessati dalla vendita collettiva sono: i diritti in chiaro relativi agli *highlights* delle partite del Campionato di calcio di Serie A e B, i diritti delle partite del Campionato di serie A e B e i diritti relativi alle partite della Coppa Italia.

1) i diritti di trasmissione degli *highlights*

159. La vendita centralizzata dei diritti degli *highlights* sembra trovare una spiegazione economica negli elevati costi di transazione che deriverebbero dalla loro vendita individuale. La stessa esistenza del prodotto, caratterizzata dalla necessaria disponibilità della totalità delle immagini della giornata di campionato, appare legata alla modalità di vendita collettiva, poiché sembra difficilmente realizzabile la composizione di un prodotto *highlights* basato sui diritti venduti dalle singole squadre. In assenza di vendita centralizzata, risulterebbe assai difficile realizzare e commercializzare il prodotto, stante la necessità per le emittenti televisive di stipulare singoli contratti con tutte le società partecipanti ai Campionati di Serie A e B.

Nel corso del procedimento è emerso con chiarezza come sia le squadre che le emittenti ritengano che le *highlights* costituiscano un prodotto unitario che non avrebbe valore se diffuso parzialmente.

Pertanto, la vendita collettiva dei diritti in chiaro relativi alle *highlights* delle partite del campionato di calcio di Serie A e B non appare restrittiva ai sensi della legge n. 287/90, in quanto sembra costituire l'unica forma possibile di commercializzazione del prodotto.

2) i diritti del Campionato di Serie A e B

160. I diritti delle partite del Campionato di serie A e B delle squadre costituiscono prodotti che possono essere venduti singolarmente dalle società calcistiche e separatamente acquistati dalle emittenti. Né vi è alcun motivo per supporre a priori che, in assenza di una vendita collettiva e centralizzata, non vi sarebbe interesse commerciale da parte delle emittenti a acquistare solo una parte di tali diritti.

A dimostrazione di ciò sta il fatto che, per i diritti criptati del campionato, alcune squadre avessero già stipulato, individualmente, i contratti con TELE+, prima della riforma del Regolamento LNP.

La negoziazione centralizzata attraverso cui la LEGA CALCIO ha proceduto alla commercializzazione di tali diritti televisivi deve, quindi, essere valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge n. 287/90, al fine di verificare la sua idoneità a restringere il gioco della concorrenza sul mercato dei diritti televisivi più popolari.

161. Nel 1993, la LEGA CALCIO, sulla base di quanto previsto dagli artt. 1 e 25, Regolamento LNP, ha dato esecuzione all'intesa in esame procedendo alla vendita centralizzata dei diritti televisivi relativi delle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate.

I diritti criptati del Campionato di Serie A e B, commercializzati per la prima volta nel 1993, vennero acquistati dall'emittente TELE+.

Il prodotto *pay-tv* rappresentava allora un nuovo prodotto per la prima volta immesso sul mercato italiano e, di fatto, l'unica emittente in grado di comprare i diritti era costituita da TELE+, unico operatore di *pay-tv* presente sul territorio nazionale.

La vendita collettiva attraverso la quale la LEGA CALCIO ha commercializzato tali diritti era quindi idonea a consentire la fissazione di prezzi superiori a quelli che si sarebbero realizzati attraverso vendite individuali da parte delle singole squadre.

Pertanto, la vendita collettiva dei diritti televisivi criptati del Campionato di Serie A e B operata dalla LEGA CALCIO nel 1993 costituisce un'intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

162. Nel 1996 la LEGA CALCIO diede esecuzione all'intesa per la vendita collettiva dei diritti televisivi considerati attraverso la pubblicazione di un invito a presentare offerte per la loro acquisizione, individuando pacchetti separati per le diverse tipologie di diritti.

Per i diritti criptati del Campionato di Serie A e B furono presentate offerte da parte di TELE+ e di CGC. A seguito della gara, tali diritti furono assegnati a TELE+.

Per la vendita collettiva dei diritti criptati nel 1996, valgono pertanto le considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente per quanto concerne il carattere restrittivo dell'intesa. L'idoneità a produrre effetti sui prezzi risulta, inoltre, verosimilmente più pronunciata stante la presenza, dal lato della domanda, di una pluralità di operatori.

163. Dal maggio 1998 alcune società calcistiche hanno concluso singoli accordi con TELE+ per la vendita dei diritti televisivi criptati delle gare di campionato per il periodo 1999-2005.

Tuttavia, le società che hanno stipulato i contratti risultano aver tenuto espressamente in considerazione il persistere del vincolo associativo rappresentato dagli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP e gli effetti che ne potevano discendere. In particolare, le società hanno inserito all'interno dei contratti clausole di risoluzione - c.d. "clausola LEGA CALCIO"- per il caso in cui "*...il club non disponga o cessi di disporre dei diritti...del presente contratto...per effetto di un provvedimento o di una deliberazione di autorità o associazioni sportive...* ".

La previsione di tale clausola appare riconducibile all'esercizio da parte della LEGA CALCIO delle prerogative attribuitele dagli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP, che consentivano alla stessa LEGA CALCIO di procedere a una vendita collettiva dei diritti televisivi del campionato. Tale ipotesi era resa verosimile dal fatto che, contestualmente alla conclusione di tali contratti, la LEGA CALCIO aveva, comunque, avviato trattative per la vendita collettiva dei diritti televisivi criptati del Campionato di calcio di Serie A e B.

164. Solo in seguito all'avvio del procedimento dell'Autorità nei confronti della LEGA, quest'ultima, in data 19 marzo 1999 ha approvato le modifiche degli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP, che, riconoscendo il carattere soggettivo dei diritti televisivi, prevedono la vendita individuale dei diritti televisivi del Campionato di Serie A e B da parte delle singole squadre.

Attraverso tali modifiche la LEGA CALCIO ha, pertanto, posto fine all'intesa restrittiva avente ad oggetto la vendita collettiva dei diritti televisivi del Campionato.

3) i diritti della Coppa Italia

165. La struttura del torneo di Coppa Italia determina un elevato grado d'incertezza relativamente al numero di partite che una squadra sarà in grado di disputare. Tale incertezza si riflette sugli acquirenti che si trovano nell'alternativa tra concludere contratti "vuoto per pieno"⁵⁴ o attendere l'esito delle eliminatorie per individuare l'effettivo venditore (la squadra che ha superato il turno).

La vendita centralizzata dei diritti riduce i costi di transazione che deriverebbero dalla vendita individuale, stante l'elevato numero di società partecipanti a tale manifestazione (48 squadre).

Tuttavia, la possibilità di procedere a una vendita individuale da parte delle singole squadre, così come avviene per altre manifestazioni a eliminazione diretta (Coppa delle Coppe, Coppa UEFA), non sembrerebbe tecnicamente impossibile (cfr. verbale dell'audizione della RAI del 29 marzo 1999).

Peraltro, qualora la struttura del torneo venisse modificata introducendo una formula a gironi, le considerazioni relative ai costi di transazione verrebbero in larga parte meno e, pertanto, la vendita collettiva non apparirebbe giustificata.

⁵⁴ Tali contratti sono conclusi prima di conoscere l'esito delle partite. In tal caso l'emittente acquista i diritti della squadra per tutti i turni che riuscirà a superare, sopportando il rischio di un'eventuale eliminazione per quanto riguarda la composizione del proprio palinsesto, anche se limitando l'investimento finanziario ai soli eventi effettivamente disputati e trasmessi.

La negoziazione centralizzata attraverso cui la LEGA CALCIO ha proceduto alla commercializzazione dei diritti televisivi della Coppa Italia deve, quindi, essere valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, al fine di verificare la sua idoneità a restringere il gioco della concorrenza sul mercato dei diritti televisivi *premium*.

166. Nel 1993, la LEGA CALCIO diede esecuzione all'intesa in esame procedendo alla vendita collettiva anche dei diritti relativi alla Coppa Italia, i quali vennero acquistati dalla RAI a seguito di trattativa privata. Sebbene RTI, presente sul mercato della televisione in chiaro, potesse in linea teorica presentare un'offerta per l'acquisto, tale emittente ha dichiarato che all'epoca non aveva alcun interesse nell'acquisto di tali diritti (cfr. verbale dell'audizione di RTI Spa del 30 marzo 1999) e, conseguentemente, non presentò alcuna offerta.

Nel 1996, nell'ambito della gara indetta dalla LEGA CALCIO, per i diritti della Coppa Italia vennero presentate offerte da parte di RAI, RTI e CGC. La RAI si aggiudicò tali diritti. Successivamente, nel 1997, RAI, RTI, e CGC acquistarono dalla LEGA CALCIO i diritti relativi a ulteriori partite di Coppa Italia ripartendoli, insieme a quelli già in possesso di RAI, in base a un criterio di equivalenza.

I diritti ceduti nel 1996 e 1997 scadranno a giugno del 1999. A tutt'oggi la LEGA non ha provveduto a una nuova commercializzazione.

La vendita collettiva dei diritti della Coppa Italia attuata nel 1993, 1996 e 1997, date le condizioni di mercato, risulta, pertanto, idonea a restringere la concorrenza sul mercato rilevante.

(ii) La consistenza dell'intesa

167. Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e in linea con la prassi applicativa della Commissione, la recente *Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità Europea*⁵⁵, emanata dalla Commissione medesima, stabilisce espressamente e in maniera univoca che, per verificare la consistenza di un accordo secondo il diritto della concorrenza, è necessario riferirsi alle "...quote di mercato detenute dall'insieme delle imprese partecipanti"⁵⁶ ... " ossia le quote delle "...imprese che sono parti dell'accordo"⁵⁷ ... ", stabilendo che un accordo orizzontale non ricade nel divieto di intese restrittive della concorrenza quando "...le quote di mercato detenute dall'insieme delle imprese partecipanti non superano...la soglia del 5%..." del mercato rilevante.

La suddetta comunicazione della Commissione, peraltro, prevede che, qualora l'intesa orizzontale abbia ad oggetto la fissazione dei prezzi, l'applicabilità del divieto di intese restrittive della concorrenza "...non può essere esclusa nemmeno qualora le quote di mercato detenute dalle imprese partecipanti sia inferiore..." al 5%⁵⁸.

168. Nel caso specifico, imprese partecipanti all'intesa sono tutte le società che prendono parte ai Campionati di calcio di Serie A (18) e B (20) associate alla LEGA CALCIO. Poiché nel passato è sempre stata la LEGA CALCIO che ha provveduto alla vendita dei diritti televisivi, sia in chiaro sia in criptato (a partire dal 1993), relativi a eventi calcistici, è alla sua quota di mercato - da intendersi come somma delle quote delle singole società - che appare corretto fare riferimento per verificare la consistenza dell'intesa.

169. Da quanto sopra discende che, per quanto concerne il mercato interessato dalla fattispecie in esame, non appare dubbio che l'intesa possa essere considerata consistente.

Infatti, con riferimento al 1998, la quota di mercato della LEGA CALCIO risulta superiore al 60%. Più in particolare, la quota della LEGA risulta pari a circa il 50% se considerata in relazione al segmento dei diritti televisivi sportivi *premium* in chiaro e di circa l'80% con riferimento a quelli in criptato.

(iii) Ancora in merito all'oggetto: le modifiche apportate al Regolamento LNP

170. Con delibera del 19 marzo 1999, la LEGA CALCIO ha modificato gli artt. n. 1 e 25 del proprio regolamento organizzativo.

⁵⁵ G.U.C.E. n. C/372 del 9 dicembre 1997

⁵⁶ Par. 9 cit.

⁵⁷ Par. 12 cit.

⁵⁸ Par. 11, lett. a), cit.

In relazione ai diritti televisivi per la trasmissione criptata delle partite del Campionato di Serie A e B, nel nuovo testo del regolamento viene riconosciuto il carattere individuale di tali diritti e non vengono previste modalità di vendita collettiva.

Con riferimento agli altri diritti televisivi, il nuovo testo dell'articolo 1, lettera *d*), attribuisce alla LEGA CALCIO mandato, su delega specifica delle singole società, per procedere alla cessione "...dei diritti televisivi...degli highlights in chiaro e in differita dei campionati di Serie A e di Serie B..." , nonché dei "...diritti televisivi... sia in chiaro che in criptato, della Coppa Italia per le sole fasi a eliminazione diretta..." , stabilendo che i relativi contratti così stipulati non possano avere, rispettivamente, una durata superiore ai tre anni e all'anno.

171. Pertanto, in relazione ai diritti televisivi per la trasmissione criptata delle partite del Campionato di Serie A e B, in seguito alle modifiche del Regolamento LNP, la LEGA CALCIO ha posto fine all'intesa avente ad oggetto la loro vendita collettiva.

Per quanto riguarda la vendita collettiva degli *highlights*, per le ragioni esposte nel paragrafo 161, la conferma nel nuovo testo del Regolamento LNP di modalità di negoziazione centralizzata non appare restrittiva, in quanto sembra costituire l'unica forma di commercializzazione del prodotto.

Infine, la vendita collettiva dei diritti relativi alle partite di Coppa Italia, limitata ai turni a eliminazione diretta⁵⁹, trova giustificazione nella presenza dei costi di transazione derivanti dall'esigenza delle emittenti di poter predisporre il palinsesto attraverso una pluralità di contratti "vuoto per pieno", non potendo conoscere in anticipo il *club* venditore dei diritti. La commercializzazione individuale appare, infatti, possibile, soprattutto se i turni a eliminazione diretta saranno confinati alle fasi finali della competizione. A partire dalla stagione 1999-2000, infatti, i primi turni saranno organizzati sulla base di gironi predefiniti (cfr. documento inviato dalla LEGA CALCIO in data 29 aprile 1999). Pertanto, le modifiche del Regolamento concernenti la Coppa Italia non sembrano far venir meno il carattere restrittivo dell'intesa.

(iv) Gli effetti dell'intesa

172. L'intesa fissa, di fatto, un prezzo uguale per i diritti televisivi di tutte le squadre. Il prezzo uniforme è il riflesso della ripartizione egualitaria dei ricavi in atto per le stagioni 1993-96, solo parzialmente modificata per i diritti criptati per le stagioni 1996-99.

I prezzi dei diritti commercializzati collettivamente dalla LEGA CALCIO, hanno fatto registrare, nel periodo considerato, una dinamica molto sostenuta.

173. In particolare, il prezzo dei diritti criptati limitatamente ai diritti di *pay-tv* è passato dai circa 50 miliardi l'anno del periodo 1993-96, ai circa 120 del periodo 1996-99. In relazione a tali periodi, il maggior costo sostenuto dall'unico operatore presente sul mercato della *pay-tv* a seguito delle modalità centralizzate di vendita dei diritti televisivi appare essersi riflesso sul prezzo degli abbonamenti alla televisione a pagamento, rendendo maggiormente difficile lo sviluppo di tale nuovo mercato.

Più difficile appare un confronto con i prezzi dei diritti attualmente in scadenza. Nella stagione 1996-99 i diritti *pay-tv* e *pay-per-view*⁶⁰ sono stati acquistati al prezzo di circa 200 miliardi annui. Le offerte per i diritti di tutte le squadre, hanno oscillato tra i 700 e gli 800 miliardi annui, se calcolati sulla base dell'offerta di STREAM/NEWS CORPORATION (doc. 272 isp. LEGA CALCIO, verbale del Consiglio della LEGA CALCIO del 22 ottobre 1998) e i circa 1.000 miliardi all'anno stimati dalla Merrill Lynch (doc. n. 162 isp. LEGA CALCIO, Proposta della Merrill Lynch alla LEGA CALCIO del 2 ottobre 1998). Tali cifre corrispondono a prezzi pari a tre-cinque volte quelli corrisposti nel triennio precedente. I prezzi di vendita su base individuale, limitatamente alle 15 squadre di Serie A che hanno perfezionato contratti al 24 giugno 1999 (che nel complesso rappresentano oltre il 90% degli abbonati *pay-tv* nel 1998-99), non raggiungono i 650 miliardi di lire annui.

L'aumento dei prezzi dei diritti televisivi in chiaro degli *highlights* e della Coppa Italia è stato, tra il 1990 e il 1993, pari a circa il 70% e, tra il 1993 e il 1996, pari a circa il 34%.

174. Sebbene l'andamento dei prezzi possa ricollegarsi, in parte, ai mutamenti delle condizioni di mercato, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla maggiore pressione della domanda, l'entità degli aumenti appare tale da poter essere ricondotta anche alle modalità di offerta e, quindi, alla vendita collettiva dei diritti televisivi da parte della LEGA.

⁵⁹ Attualmente l'intero torneo di Coppa Italia si svolge a eliminazione diretta.

⁶⁰ Tali diritti sono stati commercializzati per la prima volta a partire dalla stagione 1996-99.

c) L'applicabilità dell'articolo 4, legge n. 287/90 alla vendita collettiva dei diritti televisivi

175. Con lettera del 19 marzo 1999, successivamente integrata e completata in data 11 maggio 1999, la LEGA CALCIO ha formalmente presentato, in via subordinata rispetto al riconoscimento di un'attestazione negativa, una richiesta di autorizzazione in deroga, per sei anni - periodo coincidente con la durata del nuovo accordo sulla redistribuzione⁶¹ - con riferimento all'intesa per la vendita collettiva dei diritti televisivi da parte della LEGA CALCIO. In particolare, le intese per le quali la LEGA CALCIO ha richiesto l'esenzione hanno ad oggetto la vendita collettiva dei diritti televisivi sugli *highlights*, dei diritti del Campionato di Serie A e B e di quelli relativi alla Coppa Italia.

176. Presupposto per la concessione del beneficio di un'autorizzazione individuale ai sensi dell'articolo 4, legge n. 287/90, è rappresentato dall'accertamento del carattere restrittivo dell'intesa per la quale l'istanza è stata presentata.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, DPR n. 217/98, l'eventuale rilascio di un'autorizzazione in deroga da parte dell'Autorità "...non produce effetti anteriori alla data della richiesta...".

Pertanto, la valutazione per un'eventuale autorizzazione in deroga deve essere circoscritta alle intese che presentano profili di restrittività, limitatamente al periodo successivo alla richiesta presentata dalla LEGA CALCIO.

177. Per quanto concerne gli *highlights*, l'accertamento istruttorio ha consentito di verificare che la vendita collettiva, per le ragioni esposte in precedenza, costituisce l'unica modalità attraverso cui procedere alla commercializzazione di tali diritti e, quindi, la negoziazione centralizzata non appare configurare un'intesa restrittiva della concorrenza. Pertanto ogni valutazione ai sensi dell'articolo 4 non appare necessaria.

Con riferimento ai diritti del Campionato di calcio di Serie A e B, nel corso del procedimento, la LEGA CALCIO ha apportato modifiche al proprio regolamento che hanno determinato il venire meno dell'intesa relativa a tali diritti, i quali verranno commercializzati individualmente.

Conseguentemente anche per tali diritti una valutazione *ex* articolo 4 appare superflua.

Pertanto, le considerazioni ai sensi dell'articolo 4, legge n. 287/90, della richiesta di autorizzazione in deroga presentata dalla LEGA CALCIO deve essere circoscritta alla sola vendita collettiva dei diritti relativi alla Coppa Italia con riferimento al periodo successivo alla presentazione della relativa istanza.

178. Al riguardo, si rileva inoltre che, affinché un'intesa possa beneficiare di un'esenzione individuale, occorre che tutte le condizioni stabilite dall'articolo 4, legge n. 287/90 siano soddisfatte.

(i) Miglioramento delle condizioni d'offerta

179. L'attuale struttura del torneo prevede la partecipazione di un elevato numero di società (48) - disomogenee in termini di valore commerciale - nonché un meccanismo di eliminazione diretta su più turni. Conseguentemente, secondo la LEGA CALCIO, qualora i relativi diritti venissero negoziati su base individuale, le emittenti si troverebbero costrette a una molteplicità di negoziazioni con le società calcistiche titolari dei diritti. I costi aggiuntivi potrebbero essere tali da rendere economicamente non conveniente la trasmissione dei primi turni della competizione (cfr. memoria della LEGA CALCIO del 11 maggio 1999).

Al riguardo, si rileva che l'incertezza connessa alla formulazione a eliminazione diretta appare rendere più costosa la gestione dei contratti da parte degli operatori televisivi. Le emittenti, infatti, in ipotesi di vendita individuale non potrebbero acquistare, con l'anticipo necessario per la programmazione dei palinsesti, i diritti relativi ai turni più importanti (quarti di finali, semi-finali e finale) se non stipulando un più elevato numero di contratti rispetto al caso di vendita collettiva.

Pertanto, la negoziazione e commercializzazione collettiva dei diritti di Coppa Italia, stante l'attuale struttura del torneo, appare in grado di contribuire a una riduzione dei costi di transazione che deriverebbero da una vendita individuale degli stessi da parte delle singole società e di migliorare, quindi, le condizioni di offerta.

(ii) Sostanziale beneficio per i consumatori

180. Con riferimento al mercato dei diritti televisivi sportivi *premium*, i "consumatori" da prendere in considerazione per valutare la sussistenza di tale requisito sono in primo luogo le emittenti televisive.

⁶¹ Cfr. paragrafo 79.

La riduzione dei costi di transazione e di quelli legati all'incertezza derivante dalla vendita collettiva dei diritti di Coppa Italia beneficerebbe proprio le emittenti, consentendo una migliore programmazione dei loro palinsesti televisivi. Le stesse emittenti televisive hanno affermato che, con riferimento alle attuali caratteristiche del torneo, ritengono senz'altro preferibile la vendita collettiva dei diritti di Coppa Italia da parte della LEGA CALCIO. L'incertezza relativa a chi sarà il venditore dei diritti, in particolare per i turni più importanti, sembra costituire un costo rilevante per le emittenti.

Il miglioramento delle condizioni dell'offerta, inoltre, si rifletterebbe sia sugli inserzionisti pubblicitari, i quali fruirebbero dei benefici di una gestione più efficiente dei palinsesti televisivi mediante la possibilità di acquistare, con un più elevato grado di certezza, spazi pubblicitari di particolare efficacia, sia sugli telespettatori finali che potrebbero godere di una più ampia scelta di partite di Coppa Italia.

(iii) La proporzionalità della restrizione

181. La LEGA CALCIO sostiene al riguardo che la vendita collettiva della Coppa Italia, limitata ai diritti televisivi relativi ai turni a eliminazione diretta, risulti proporzionata all'esigenza di ridurre le difficoltà e i costi che sarebbero determinati da una loro commercializzazione individuale, anche alla luce dell'esigenza di valorizzare il prodotto "Coppa Italia" (cfr. memoria della LEGA CALCIO dell'11 maggio 1999).

Alcune emittenti hanno affermato che, anche con la formula attuale, la vendita individuale dei diritti televisivi della Coppa Italia non appare tecnicamente impossibile.

Tuttavia, per verificare se l'intesa possa beneficiare di un'autorizzazione in deroga, occorre valutare se la vendita collettiva rappresenti l'unica modalità per il raggiungimento della finalità del miglioramento delle condizioni dell'offerta di cui al precedente punto (i). Poiché tali miglioramenti dell'offerta sono strettamente connessi a una riduzione dei costi di transazione direttamente imputabili a una vendita individuale, il ricorso alla negoziazione centralizzata appare strettamente necessario per il loro conseguimento.

La LEGA CALCIO sostiene, inoltre, che la vendita centralizzata dei diritti della Coppa Italia potrebbe favorire la transizione da un sistema mutualistico, che ruotava intorno alla vendita collettiva di tutti i diritti a un sistema dove, invece, larga parte dei diritti sono negoziati individualmente e la mutualità viene perseguita soprattutto attraverso una redistribuzione solamente di una parte dei ricavi. La LEGA CALCIO ritiene che la concessione del beneficio dell'esenzione, con riferimento alla vendita dei diritti di Coppa Italia, possa consentire tale transizione se rilasciata per un periodo di sei anni.

L'obiettivo redistributivo proprio della LEGA CALCIO, peraltro, non sembra richiedere la vendita collettiva, potendo essere perseguito con altre modalità meno restrittive. Tuttavia, il mantenimento della vendita collettiva per la Coppa Italia potrebbe rappresentare una restrizione proporzionata al raggiungimento del passaggio a una nuova forma di mutualità, qualora limitato a un periodo transitorio. Stante le attuali caratteristiche del mercato dei diritti televisivi sportivi *premium* e l'ipotizzabile evoluzione della domanda, non appare necessario che la durata di tale periodo transitorio sia superiore ai tre anni.

(iv) L'eliminazione della concorrenza da una parte sostanziale del mercato

182. I diritti televisivi della Coppa Italia rappresentano circa il 10-12% del mercato dei diritti televisivi sportivi *premium*. Pertanto, l'intesa tra le società calcistiche diretta alla vendita collettiva di tali diritti non appare in grado di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato.

VII. Considerazioni conclusive

183. Nel corso del procedimento è emerso che le società associate alla LEGA CALCIO hanno posto in essere un'intesa, attraverso il combinato disposto degli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP, avente per oggetto la vendita collettiva dei diritti in chiaro relativi agli *highlights* delle partite del Campionato di calcio di Serie A e B, dei diritti delle partite del Campionato di serie A e B e dei diritti relativi alle partite della Coppa Italia.

184. In relazione agli *highlights* la vendita collettiva non presenta, tuttavia, carattere restrittivo, in quanto tale prodotto non potrebbe essere commercializzato su base individuale da parte delle società.

185. Con riferimento ai diritti televisivi delle partite del Campionato di Serie A e B e della Coppa Italia, l'intesa è volta alla fissazione concertata dei prezzi per la vendita di tali diritti e, pertanto, risulta idonea a restringere la concorrenza nel mercato dei diritti televisivi sportivi *premium* in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

186. L'intesa relativa ai diritti televisivi delle partite del Campionato di Serie A e B e della Coppa Italia ha avuto esecuzione nel 1993 e nel 1996 attraverso la vendita collettiva di tali diritti, per periodi triennali, rispettivamente a TELE+ e alla RAI.

Nel corso del procedimento è stato accertato che, dal 1997, l'intesa ha avuto esecuzione mediante l'avvio di trattative con vari operatori per la vendita centralizzata dei suddetti diritti, trattative che sono perdurate quanto meno fino al gennaio 1999 (cfr. paragrafo 72). Il persistere del vincolo associativo, rappresentato dagli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP, risulta, inoltre, confermato dall'inserimento, all'interno dei contratti stipulati individualmente dalle società a partire dal maggio 1998, della c.d. "clausola LEGA CALCIO".

187. Nell'ambito del procedimento istruttorio la LEGA CALCIO ha modificato gli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP, limitando la vendita collettiva ai diritti televisivi degli *highlights* e della Coppa Italia.

Attraverso tali modifiche, pertanto, le società aderenti alla LEGA CALCIO hanno posto termine all'intesa per quanto concerne i diritti televisivi del Campionato di calcio di Serie A e B.

L'intesa avente ad oggetto la vendita collettiva dei diritti della Coppa Italia sebbene sia stata, mediante tali modifiche, limitata ai soli turni a eliminazione diretta, mantiene profili di restrittività. Tuttavia, in virtù delle caratteristiche del prodotto, si ritiene che sussistano i requisiti per la concessione di un'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, per un periodo di tre anni.

VIII. Gravità

188. L'articolo 15, comma 1, seconda parte, legge n. 287/90 stabilisce che *"...Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata, [l'Autorità] dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.."*

189. L'intesa tra le società aderenti alla LEGA CALCIO per la vendita collettiva dei diritti televisivi del Campionato di Serie A e B e della Coppa Italia, a partire dal 1993, è risultata volta alla fissazione dei prezzi con riferimento alle vendite operate nel 1993 e nel 1996, e appare essere stata mantenuta sino al 19 marzo 1999.

190. Tuttavia, per quanto concerne i diritti televisivi criptati delle partite del campionato di Serie A e B operate in relazione ai periodi 1993/96 e 1996/99, l'idoneità dell'intesa a produrre effetti restrittivi appare essere stata attenuata dalle particolari condizioni del mercato all'epoca esistenti. Con riferimento al periodo successivo alla stagione agonistica 1998-99, la modifica del Regolamento LNP ha determinato il venire meno dell'intesa e, quindi, degli effetti restrittivi che ne sarebbero potuti conseguire.

191. Va rilevato inoltre come, nel passato e sino ad oggi, la negoziazione centralizzata dei diritti televisivi relativi ai tornei calcistici nazionali abbia rappresentato la modalità di vendita più diffusa nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea. Negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, nonché a livello della stessa Unione Europea, infatti, l'ambito di applicazione delle regole di concorrenza alla vendita centralizzata dei diritti televisivi delle più importanti manifestazioni calcistiche non appare, fatta eccezione per alcuni paesi, essere stato precisato e definito con esattezza.

192. Si aggiunga che il riconoscimento formale, da parte della LEGA CALCIO, della possibilità delle società calcistiche di procedere alla commercializzazione individuale dei diritti di propria pertinenza del Campionato di calcio di Serie A e B e della Coppa Italia (quest'ultima limitatamente ai turni a eliminazione diretta) costituisce ad oggi, nell'ambito dell'Unione Europea, una soluzione particolarmente innovativa e coerente con i principi della concorrenza.

193. La LEGA CALCIO, nel corso del procedimento istruttorio, ha comunque dimostrato la propria volontà di porre rapidamente fine al comportamento restrittivo, procedendo di propria iniziativa, in data 19 marzo 1999, a approvare significative modifiche degli articolo 1 e 25 del Regolamento LNP.

Tali modifiche hanno fatto venire meno l'intesa restrittiva in relazione ai diritti televisivi del Campionato di Serie A e B e, limitando la possibilità di vendere collettivamente i diritti televisivi della Coppa Italia ai soli turni a eliminazione diretta, hanno significativamente ridotto l'idoneità di tale intesa a produrre effetti restrittivi della concorrenza, consentendole di beneficiare dell'autorizzazione in deroga *ex* articolo 4, comma 1, legge n. 287/90.

194. A ciò si aggiunga, infine, che le diverse e ulteriori modifiche apportate dalla LEGA CALCIO al proprio regolamento organizzativo, prevedendo dei limiti temporali per la durata delle esclusive dei contratti aventi ad oggetto la cessione dei diritti televisivi relativi agli *highlights* (1 anno) e alle partite di Coppa Italia a eliminazione diretta (3 anni), appaiono coerenti con l'esigenza di mantenere un certo grado di concorrenza tra le emittenti televisive con riferimento all'acquisizione dei diritti televisivi sportivi *premium*.

195. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che l'intesa posta in essere dalle società aderenti alla LEGA CALCIO per la vendita dei diritti televisivi del Campionato di calcio di serie A e B e della Coppa Italia non costituisca un'infrazione grave, meritevole di sanzione ai sensi dell'articolo 15, legge n. 287/90.

Sulla base delle suesposte considerazioni:

DELIBERA

a) che l'intesa rappresentata dal combinato disposto degli artt. 1 e 25 del Regolamento LNP della LEGA CALCIO, avente ad oggetto la vendita collettiva dei diritti televisivi del Campionato di calcio di Serie A e B e della Coppa Italia, relativamente ai periodi 1993/96, 1996/99 sino al gennaio 1999, è risultata diretta alla fissazione dei prezzi e che, pertanto, tale intesa costituisce una violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90;

b) che, a seguito delle modifiche degli artt. 1 e 25 del Regolamento della LEGA CALCIO, l'intesa avente ad oggetto la vendita collettiva da parte della LEGA CALCIO dei diritti del Campionato di Serie A e B è risultata essere venuta meno;

c) che, a seguito delle modifiche degli artt. 1 e 25 del Regolamento della LEGA CALCIO, l'intesa avente ad oggetto la vendita collettiva da parte della LEGA CALCIO dei diritti della Coppa Italia limitatamente ai turni a eliminazione diretta, risulta meritevole del beneficio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, legge n. 287/90, per un periodo di tre anni, dal 30 giugno 1999 sino al 30 giugno 2002.

L'Autorità può, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, legge n. 287/90 e articolo 15, DPR n. 217/98, previa diffida, revocare il beneficio dell'autorizzazione in deroga qualora il soggetto interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaro

* * *